

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

18° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag.	24
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	30
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	46
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	57
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	68
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	70
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	73
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	77
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	84

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri).....	Pag.	3
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	»	19

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag.	94
-------------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri.....	Pag.	99
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri..	»	100

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	101
--------------------	------	-----

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(371) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

*(376) CAVALLARO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 2.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 e già pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore FASSONE prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 2.0.1 che intende tenere conto delle esigenze all'origine della presentazione dell'emendamento, evitando però ricadute negative sulla durata dei procedimenti.

Il relatore CENTARO, accogliendo il suggerimento del senatore Fassone, modifica l'emendamento 2.0.1, riformulandolo nell'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo).

Segue un intervento del senatore DALLA CHIESA, il quale giudica incomprensibile la scelta della maggioranza di presentare proposte emendative che introducono restrizioni alla possibilità di utilizzare le informazioni che potranno essere ottenute grazie all'assistenza giudiziaria con la Svizzera proprio nel momento in cui con l'Accordo oggetto di ratifica la Confederazione elvetica ha rimosso alcune delle limitazioni che essa in precedenza poneva all'utilizzazione delle predette informazioni. A fronte di tutto ciò non è possibile non chiedersi che cosa sia accaduto di nuovo fra il momento in cui è stato stipulato l'Accordo nel 1998 ed oggi.

Prende brevemente la parola il presidente Antonino CARUSO il quale fa presente che nell'arco di tempo al quale ha fatto riferimento il senatore Dalla Chiesa si sono verificate novità sicuramente rilevanti ai fini dei temi in questo momento in discussione, quali in primo luogo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore PELLICINI, relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo).

Dopo che il Sottosegretario VALENTINO ha espresso parere favorevole su tale emendamento, lo stesso è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 3.

Il senatore CENTARO, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra l'emendamento 3.1 evidenziando come tale proposta emendativa sia volta ad evitare una situazione di conflitto fra le competenze dell'autorità giudiziaria e il ruolo attribuito al Ministro della giustizia dall'articolo VIII dell'Accordo e dall'articolo 3 del disegno di legge n. 371.

Il senatore Luigi BOBBIO concorda con le considerazioni testè svolte dal relatore Centaro.

Il senatore CALVI condivide la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 3.1, ma non gli sembra del tutto convincente la formulazione in quanto potrebbe far pensare che la revoca della misura cautelare reale intervenga in modo automatico.

Sul merito dell'emendamento seguono quindi interventi del sottosegretario VALENTINO, del senatore FASSONE, del senatore CALLEGARO e del senatore ZICCONI.

Il relatore CENTARO ritiene che la formulazione dell'emendamento 3.1 non implichi i rischi cui ha fatto riferimento il senatore Calvi. Fa comunque presente che sarà eventualmente possibile un'ulteriore riflessione in vista del prosieguo dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1.

In merito all'emendamento 3.0.1, il presidente Antonino CARUSO rileva che esso si propone di chiarire che l'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria si applica anche all'esecuzione semplificata di cui all'articolo XX dell'Accordo. L'articolo XX dell'Accordo, d'altra parte, stabilisce che i documenti, le informazioni e i valori richiesti possono essere consegnati all'autorità richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito. Tale previsione appare quindi perfettamente coerente con l'articolo 3 della citata Convenzione europea la quale dispone che la parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste della sua legislazione, le commissioni rogatorie ad essa rivolte. L'emendamento 3.1 appare conseguentemente privo di ogni reale portata modificativa, essendo indiscutibile per le ragioni esposte la compatibilità fra la disposizione della Convenzione e quella dell'Accordo, e la Presidenza sarebbe pertanto orientata a dichiararlo inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento. D'altra parte se si dovesse accogliere una soluzione interpretativa diversa, l'emendamento dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto volto ad introdurre una norma modificativa rispetto a quanto risultante dal testo dell'Accordo italo-svizzero.

Il relatore CENTARO, pur essendo l'emendamento forse pleonastico, sottolinea comunque come esso non sia modificativo dell'Accordo ed insiste perché esso sia esaminato dalla Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.1, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 4.1, sottolineando come esso sia volto a condizionare l'efficacia processuale degli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera in seguito ad assistenza in esecuzione di rogatoria o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, prevedendo che in caso di inosservanza delle norme del codice di procedura penale i risultati dell'attività siano inutilizzabili. Il relatore evidenzia come la proposta in esame non implichi naturalmente alcun obbligo per le autorità straniere e muova però dal presupposto che solo la corrispondenza degli atti compiuti alle norme del codice di procedura pe-

nale può giustificare la piena utilizzabilità processuale degli atti compiuti, in quanto in caso contrario l'assetto normativo determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a seconda del luogo da cui viene compiuto l'atto.

L'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo, implica altresì la soppressione del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 371, soppressione giustificata dalla mancanza di un effettivo raccordo fra la disposizione di cui al predetto comma 2 che fa riferimento agli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo, mentre lo stesso articolo XXVIII prevede semplicemente la comunicazione spontanea di informazioni – e non di atti – fra le autorità giudiziarie dei due paesi interessati.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 4.2 osservando in primo luogo come la soluzione proposta con l'emendamento 4.1 determinerebbe in concreto l'inutilizzabilità processuale della maggior parte – se non addirittura della totalità – degli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera. È assolutamente irrealistico che l'autorità giudiziaria straniera possa pedissequamente applicare le norme del codice di procedura penale italiano. Al contrario l'emendamento 4.2 si propone di conciliare il rispetto del principio, caratteristico della materia delle rogatorie, secondo cui gli atti svolti all'estero sono assoggettati alla normativa del luogo in cui essi vengono compiuti con l'esigenza di far comunque salve le garanzie di difesa e il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Sottolinea, d'altra parte, come la soluzione proposta con l'emendamento 4.1, rischi di portare a conseguenze palesemente insostenibili in quanto finirebbe per assoggettare l'atto compiuto all'estero ad un regime di utilizzabilità più severo di quello stabilito per gli atti compiuti in Italia, essendo noto che solo in alcuni casi tassativamente previsti l'osservanza delle norme processuali è sanzionata dal codice a pena di inutilizzabilità.

Il senatore MARITATI ritira l'emendamento 4.3.

Il senatore CALVI giudica eccessiva la soluzione proposta con l'emendamento 4.1 e condivide le considerazioni del senatore Zancan.

Il senatore Luigi BOBBIO giudica invece preferibile la proposta contenuta nell'emendamento 4.1 in quanto l'emendamento 4.2 appare per un verso eccessivamente centrato sul versante delle garanzie della difesa e, peraltro, laddove fa rinvio ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, eccessivamente generico. È evidente che la finalità dei due emendamenti è la medesima, ma l'emendamento 4.1 appare più coerente con l'esigenza di favorire un'armonica interazione fra l'ordinamento svizzero e quello italiano nello svolgimento delle attività in questione; condivide altresì l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n.

371 proposta dallo stesso emendamento 4.1 in quanto questo comma finiva per giurisdizionalizzare attività non aventi carattere giurisdizionale.

Il senatore ZICCONI pur giudicando preferibile la soluzione prospettata con l'emendamento 4.1, ritiene però che bisognerebbe tener conto del rilievo concernente il fatto che non sempre la violazione delle norme processuali comporta l'inutilizzabilità dell'atto compiuto. Suggestisce pertanto una riformulazione dell'emendamento che eviti una situazione in cui in compimento di atti all'estero sarebbe assistito da garanzie maggiori di quelle previste dal compimento degli stessi atti in Italia.

Il senatore FASSONE, alla luce delle considerazioni sulle quali si è soffermato il senatore Ziccone prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 4.1.

Dopo un intervento del senatore CALLEGARO – che richiama con forza l'attenzione sull'esigenza di soluzioni che assicurino garanzie processuali adeguate – prende la parola il senatore DALLA CHIESA il quale rileva come, considerando gli emendamenti presentati dalla maggioranza, sia difficile sfuggire alla sensazione che il disegno complessivo perseguito sia comunque quello di restringere in maniera significativa la possibilità di acquisire ed utilizzare materiale probatorio grazie all'assistenza giudiziaria svizzera.

Il relatore CENTARO rileva come l'ipotizzato riferimento, ai fini della valutazione circa l'utilizzabilità degli atti di indagine, all'osservanza dei principi dell'ordinamento dello Stato, contenuto nell'emendamento 4.2, lasci eccessiva discrezionalità all'interprete. Accoglie invece il suggerimento del senatore Fassone per quanto attiene l'emendamento 4.1, e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il relatore PELLICINI, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.1, nel testo modificato dal proponente, manifesta disagio per il riaffacciarsi nella discussione di un atteggiamento preconcepito che tende ad attribuire reconditi intenti ostruzionistici, rispetto alla sostanza degli impegni contemplati dall'Accordo, ad ogni intervento emendativo che si ripromette di assicurare più adeguate garanzie a tutela dei diritti delle parti.

Il sottosegretario VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il senatore ZANCAN, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo), manifesta apprezzamento per la modifica apportata su proposta del senatore Fassone, ribadendo però la sua contrarietà per ciò che attiene al comma 1 dell'emendamento, che appare suscettibile di rendere inutilizzabili gran parte degli atti di indagine compiuti

congiuntamente in esecuzione di rogatoria o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo.

Analoghe considerazioni vengono formulate dal senatore DALLA CHIESA.

Il senatore CALVI, nel dare atto del miglioramento intervenuto nella formulazione dell'emendamento 4.1 a seguito dell'accoglimento della proposta di riformulazione avanzata dal senatore Fassone, dichiara nondimeno il suo voto contrario all'emendamento stesso, rilevando come la presenza di condizioni particolarmente stringenti, come quelle contemplate al comma 1, sia suscettibile di rendere l'Accordo in ratifica, almeno per la parte in considerazione, sostanzialmente inapplicabile.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO dichiara quindi precluso l'emendamento 4.2, e ricorda che l'emendamento 4.3 è stato ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore MARITATI ha illustrato l'emendamento 5.1 – sottolineando come esso sia volto a circoscrivere la possibilità per il Ministro della giustizia di presentare la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria ai soli casi in cui non sia possibile ottenere l'estradizione della persona che si trova in Svizzera – il relatore CENTARO illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3, rilevando come il primo abbia una valenza meramente formale, nel senso di una più puntuale indicazione dei riferimenti normativi. L'emendamento 5.3 tende a precisare, attraverso un comma aggiuntivo, che le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Si dichiara infine contrario all'emendamento 5.1 in quanto ritiene necessario tener conto delle situazioni in cui il fatto, pur essendo punibile per la legge italiana, ha rilievo soprattutto dal punto di vista della giurisdizione elvetica.

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma all'emendamento 5.1, nonché a tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Maritati.

Il relatore PELLICINI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, dichiarandosi invece favorevole agli emendamenti 5.2 e 5.3; concorda il sottosegretario VALENTINO.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALVI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.1, mentre risulta approvato, dopo dichia-

razione di voto favorevole del senatore CALLEGARO, l'emendamento 5.2.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 5.3, e, quindi, l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 6.1. Ove tale suggerimento non fosse accolto, fa presente, peraltro, che l'emendamento, per ragioni analoghe a quelle da lui in precedenza esposte in relazione agli emendamenti 1.0.1 e 3.0.1 dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

Il relatore CENTARO nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Presidente, modifica l'emendamento 6.1 riformulandolo nell'emendamento 6.1 (Nuovo testo). Dopo aver ritirato l'emendamento 6.2, illustra quindi l'emendamento 6.3, tendente a sostituire il riferimento alla rinuncia all'esercizio della giurisdizione contenuto nel comma 4 con quello, più corretto, alla sentenza di non luogo a procedere.

Su proposta del senatore ZICCONI, il RELATORE modifica poi lo stesso emendamento 6.3 sopprimendo le parole: «ai sensi dell'articolo 649, comma 2, del codice di procedura penale».

Il relatore PELLICINI si dichiara favorevole agli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.3 come modificato dai proponenti; concorda il sottosegretario VALENTINO.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.3 nel testo modificato e, quindi, l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'esame di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 6.0.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo) diretto ad esplicitare il riferimento, ai fini della disciplina delle estradizioni e delle rogatorie internazionali, alle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 ed alle altre norme delle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, come pure alle norme di diritto internazionale generale.

Dopo interventi dei senatori ANDREOTTI e ZANCAN, del relatore CENTARO e dei senatori BOBBIO e CALVI, il presidente Antonino CARUSO, in vista dei necessari approfondimenti, dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MARITATI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2. Il primo è diretto ad introdurre un meccanismo di opportuno coinvolgimento della procura nazionale antimafia nella valutazione del flusso delle rogatorie, mentre il secondo tende a rendere maggiormente spedita la fase dell'individuazione della corte d'appello competente per la rogatoria.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 7.3, diretto ad individuare in modo più puntuale i criteri per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per l'esame della domanda di assistenza giudiziaria. Si dichiara poi contrario all'emendamento 7.2, che contempla per la medesima finalità criteri che appaiono di difficile applicazione o meramente quantitativi quale il numero degli atti da compiere.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, si esprime in senso favorevole, suggerendo una possibile riformulazione.

Dopo che il senatore MARITATI ha modificato l'emendamento 7.1 nell'emendamento 7.1 (Nuovo testo), il relatore PELLICINI esprime parere favorevole sul medesimo emendamento, come modificato, nonché sull'emendamento 7.3, dichiarandosi invece contrario all'emendamento 7.2.

Il sottosegretario VALENTINO concorda con i relatori.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.1 (Nuovo testo), mentre è respinto l'emendamento 7.2, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MARITATI e DALLA CHIESA, che prospettano l'inopportunità di introdurre disposizioni difformi da quelle recentemente elaborate da una commissione insediata presso il Ministero della giustizia al fine precipuo di affrontare in via generale la tematica del regime delle rogatorie internazionali.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 7.3.

Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione sull'articolo 7, il senatore FASSONE manifesta riserve sulla scelta di accentrare nella Corte di cassazione la competenza relativa all'individuazione della corte d'appello chiamata a decidere in ordine alla domanda di assistenza giudiziaria quando questa abbia ad oggetto atti da eseguire in più distretti di corte d'appello. Si riserva pertanto di presentare in Assemblea un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo in esame.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> RIUNITE.*

Il presidente CARUSO comunica che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sono convocate per giovedì 26 luglio alle ore 14,30 e venerdì 27 luglio alle ore 15,30 per procedere al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 371 e 376.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 371****Art. 2.****2.0.1** (Nuovo testo)

CENTARO, BOBBIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Quando le informazioni ricevute in forza dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale furono richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale».

---

**Art. 3.****3.1**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente».

---

**3.0.1**

CENTARO, BOBBIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 si applica anche alla esecuzione semplificata di cui all'articolo XX dell'Accordo».

---

**Art. 4.****4.1**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4 – 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, in seguito ad assistenza in esecuzione di rogatoria o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 i documenti e gli altri mezzi di prova acquisiti sono inutilizzabili».

---

**4.1 (Nuovo testo)**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4 – 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, in seguito ad assistenza in esecuzione di rogatoria o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale».

---

**4.2**

CALVI, MARITATI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l’Autorità straniera a norma dell’articolo XXI dell’Accordo hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, purchè siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell’ordinamento dello Stato».

---

**4.3**

MARITATI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, o».***Art. 5.****5.1**

MARITATI

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. La denuncia prevista dall’articolo 21 della Convenzione e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell’Accordo, può essere presentato solo nel caso in cui l’imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato e non sia possibile ottenerne l’extradizione. Il Ministro della giustizia presenta la denuncia dopo aver sentito il pubblico ministero competente e tenuto conto degli interessi delle parti offese».

---

**5.2**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire le parole: «di cui all’articolo XXV dell’Accordo» con le altre: «all’articolo 21 della Convenzione di cui all’articolo 1».*

**5.3**

CENTARO, BOBBIO

*Aggiungere dopo il comma 1, il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia».

---

**Art. 6.****6.1**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire nel comma 1 le parole da: «il giudice dispone» fino alla fine, con le seguenti: «il giudice, a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero e fatto salvo il compimento di atti urgenti o di cui non sia possibile la ripetibilità, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale».*

---

**6.1** (Nuovo testo)

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire nel comma 1 le parole da: «il giudice dispone» fino alla fine, con le seguenti: «il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetibilità».*

---

**6.2**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire nel comma 3, le parole: «deve essere» con le parole: «è stata».*

---

**6.3**

CENTARO, BOBBIO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 649, comma 2, del codice di procedura penale».

---

**6.0.1**

CENTARO, BOBBIO

*Nel capo II e dopo l'articolo inserire, il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

All'articolo 696 del codice di procedura penale aggiungere dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova, comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi».

---

**6.0.1** (Nuovo testo)

CENTARO

*Nel capo II e dopo l'articolo 6 inserire, il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

All'articolo 696 del codice di procedura penale, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova, comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.

1-ter. Sono inutilizzabili le dichiarazioni, da chiunque rese, sul contenuto di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi in violazione delle norme di cui al comma 1».

---

## Art. 7.

### 7.1 (Nuovo testo)

MARITATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis"».

---

### 7.1

MARITATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 724 del codice penale è inserito il seguente:

"2-bis. Il procuratore generale trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis"».

---

### 7.2

MARITATI

*Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si ha riguardo all'atto indicato nella rogatoria come principale. Altrimenti la competenza appartiene alla corte d'appello nel distretto della quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se neppure in

tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla corte d'appello di Roma».

---

### 7.3

CENTARO, BOBBIO

*Al comma 2, nel capoverso 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «con sentenza» fino alla fine, con le parole: «secondo le forme previste dagli articoli 32 e 127 la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. La corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».*

---

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**GRILLO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat e per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.66, che mira a chiarire oltre alla necessità della programmazione delle opere strategiche anche l'impiego razionale, sia pluriennale che annuale, degli stanziamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sugli emendamenti 1.67 e 1.68, con i quali si è inteso sottolineare l'importanza della valutazione ambientale strategica sia con riferimento a ciascuna delle opere individuate dal programma delle infrastrutture sia per quanto concerne gli interventi nel settore dei trasporti. Infatti la valutazione ambientale strategica ha la finalità di selezionare gli investimenti sulla base di vincoli ed opportunità nonché di criteri condivisi e

pubblici e di verificare altresì la coerenza delle opere anche rispetto all'organizzazione e localizzazione nei distretti industriali.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.67 e 1.68 vengono respinti.

Il senatore TURRONI ritira l'emendamento 1.69.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.70 che ha l'obiettivo di non estendere le disposizioni di cui all'articolo 1 alle opere che interessano aree individuate dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, in considerazione del fatto che è bene evitare possibili conflitti tra la pianificazione delle infrastrutture a livello centrale e la loro localizzazione sul territorio che non può prescindere dalla partecipazione delle comunità locali.

Il senatore MENARDI ricorda al senatore Turroni che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 59 del 1997 stabilisce che dal conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali sono esclusi i compiti preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale o, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi mediante i quali si attua il predetto conferimento di funzioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.70 è respinto.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.71 che tende ad escludere che le disposizioni di cui all'articolo 1 possano applicarsi alle opere che interessano le aree individuate ai sensi della legge n. 394 del 1991, sulla gestione delle aree naturali protette.

Posto ai voti, l'emendamento 1.71 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente GRILLO, in considerazione dello stato dei lavori e preso atto dell'impossibilità di concludere nei termini fissati l'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni riunite, propone, se i Gruppi di opposizione sono concordi, di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore TURRONI ritiene che la decisione di sconvocare le Commissioni riunite spetti alla maggioranza; ad ogni modo, non si può sostenere che non è stato possibile concludere l'esame del disegno di legge a

causa dell'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che, invece, ha sempre tenuto un comportamento responsabile e costruttivo.

Il senatore Paolo BRUTTI prende atto della proposta del Presidente.

Ad avviso del senatore SPECCHIA occorre prendere atto che l'ostruzionismo dei Gruppi di opposizione impedisce di portare a compimento l'esame del disegno di legge. Pertanto concorda sulla proposta avanzata di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore CREMA accetta la proposta avanzata dal presidente Grillo anche se ritiene opportuno, per le prossime volte, una programmazione più precisa dei lavori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il senatore MANFREDI, in assenza di un parere contrario dei Gruppi di opposizione, concorda sulla proposta di sconvocare le Commissioni riunite.

Il sottosegretario MARTINAT si rimette alle Commissioni.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 374****Art. 1.****1.66**

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, ROTONDO

*Al comma 1, dopo la parola: «stanziamenti» aggiungere: «pluriennali e annuali».*

---

**1.67**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma deve contenere la valutazione ambientale strategica per ciascuna delle opere individuate».*

---

**1.68**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma deve contenere la valutazione ambientale strategica per gli interventi nel settore dei trasporti».*

---

**1.69**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo di immobilizome riferiti dalla legge n. 457 del 1978».*

---

**1.70**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano in caso di opere che interessano aree individuate dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST)».*

---

**1.71**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano in caso di opere che interessano le aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**14<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica Frattini.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta precedente con l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore VITALI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 11 nonché gli emendamenti del senatore Passigli cui aggiunge la propria firma. Nel motivare la propria contrarietà a quanto previsto da questo articolo, segnala che la istituzione di un autonomo Ministero della salute pone in questione molte attribuzioni delle regioni nella definizione delle politiche del settore. Più in generale paventa che, alla istituzione di un nuovo apparato ministeriale, segua una estensione delle attribuzioni dell'amministrazione centrale.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Prende la parola il senatore VILLONE che motiva gli emendamenti a sua firma e fa propri, illustrandoli, gli emendamenti sottoscritti dal senatore Bassanini.

Dopo che il senatore PETRINI ha illustrato l'emendamento 12.7, soppressivo dell'articolo, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore VILLONE manifesta la propria radicale contrarietà all'articolo in esame. In particolare mostra di non condividere la fattispecie regolata dal comma 1 e la estensione, prevista dal comma 2, dei contingenti numerici del personale pubblico utilizzabile negli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Reputa altresì insufficiente la formula prevista dal comma 3 a garanzia delle amministrazioni di provenienza dei dipendenti medesimi. Passa quindi ad illustrare analiticamente gli emendamenti a sua firma nonché quelli sottoscritti dal senatore Bassanini che dichiara di fare propri.

Dopo un intervento del senatore PETRINI, che motiva gli emendamenti a sua firma, prende la parola il senatore FALCIER per illustrare il seguente ordine del giorno, sottoscritto dal senatore Tomassini, che si riserva di presentare in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea:

0/472/1<sup>a</sup>/1

«Il Senato,

premessi che:

in linea con il DPEF 2002-2006 e con la politica di devoluzione in materia di sanità appare fondamentale incorporare, nell'ambito del Ministero della salute, le attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali:

impegna il Governo:

a creare una nuova e specifica area funzionale per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sanitarie regionali che dovrà quindi articolarsi in uno specifico dipartimento denominato «Dipartimento per la devoluzione in sanità» che si aggiunge alle altre due già previste dall'articolo 47-ter del provvedimento in esame ovvero l'ordinamento sanitario e la tutela della salute umana e sanità veterinaria.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, prende la parola la relatrice IOANNUCCI che, considerato il carattere evidentemente ostruzionistico del complesso degli emendamenti presentati, formula sugli stessi un parere contrario.

Anche il ministro FRATTINI formula un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati segnalandone l'incoerenza. Gran parte degli emendamenti, infatti, finiscono per proporre una complessiva riscrittura

del decreto legislativo n. 300, del 1999, ciò in chiaro contrasto con gli intenti che motivano il comportamento ostruzionistico dell'opposizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

### 15<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede alla votazione degli emendamenti: il PRESIDENTE ricorda che essi sono riferiti al testo del decreto-legge, sono stati pubblicati con il riassunto dei lavori della seduta di ieri e hanno tutti il parere contrario della relatrice e del Governo.

In merito agli emendamenti 1.22, 1.25 e 1.31, di contenuto identico, il senatore VITALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, ricordando che si tratta di una fondamentale proposta di modifica, diretta a contestare in radice la separazione del Ministero delle comunicazioni da quello delle attività produttive, scelta che contraddice l'evoluzione in atto da tempo nel mondo economico. Allo stesso tempo, la proposta è quella di impedire l'ingiustificata riesumazione di un distinto Dicastero in materia di sanità, che di per sé appare lesiva dell'autonomia regionale.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non sono accolti.

Sull'emendamento 1.3 dichiara il suo voto favorevole il senatore BASSANINI.

Egli precisa, nell'occasione, che l'opposizione sarebbe disponibile a ritirare quasi tutti gli emendamenti, purché il Governo e la maggioranza mostrino un atteggiamento costruttivo verso le proposte più qualificate dell'opposizione, così come a suo tempo il Governo e la maggioranza di allora si comportarono per l'approvazione della legge n. 59 del 1997 e successivamente per la definizione del decreto legislativo n. 300 del 1999. In tal modo vi sarebbe un sostanziale rispetto delle prerogative del Parlamento e dei diritti dell'opposizione, senza inutili perdite di tempo.

Sull'emendamento in votazione, il senatore MANCINO dichiara la propria astensione.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.19, il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI, quindi, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.5, conforme agli indirizzi contenuti in un documento redatto per l'associazione *Free* dal ministro Frattini e dal professore Brunetta.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 1.1, che non è accolto.

Sull'emendamento 1.2, il senatore BASSANINI dichiara un voto favorevole; l'emendamento non è accolto.

L'emendamento 1.32 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti l'emendamento 1.23, esso non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI dichiara il suo voto favorevole agli emendamenti 1.20 e 1.18; ciascuno di essi è conforme all'impostazione data dal ministro Gasparri al proprio ruolo con le prime dichiarazioni pubbliche rese dopo l'incarico: rimette alla maggioranza, dunque, la scelta tra l'una

e l'altra denominazione, che considera entrambe appropriate allo scopo indicato.

Il senatore DEL PENNINO avrebbe consentito all'emendamento 1.20, se questo avesse fatto riferimento alla cultura nazional-popolare, in senso gramsciano: nella formulazione attuale, invece, l'emendamento suscita il suo dissenso.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti 1.20 e 1.18 non sono accolti.

La senatrice DENTAMARO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.26<sup>a</sup>, che successivamente è posto ai voti risultando non accolto.

Sull'emendamento 1.21 pronunciano dichiarazioni di voto favorevoli il senatore VITALI e la senatrice DENTAMARO. L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI, quindi, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.6 e anche sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.7.

La senatrice DENTAMARO, invece, preannuncia la sua astensione sull'emendamento 1.6 e il suo voto contrario sull'emendamento 1.8.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9 e 1.7 risultano non accolti.

La senatrice DENTAMARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.17 che, posto in votazione, non è accolto dalla Commissione.

Anche sull'emendamento 1.14 il senatore BASSANINI preannuncia un voto favorevole, così come la senatrice DENTAMARO.

L'emendamento è posto ai voti e risulta non accolto.

I senatori VITALI e PETRINI annunciano un voto favorevole sull'emendamento 1.4 che, messo in votazione, risulta non accolto.

Posto ai voti, non è accolto neppure l'emendamento 1.10.

Il senatore VITALI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.11 che, posto in votazione, risulta non accolto.

Messo ai voti, non è accolto neanche l'emendamento 1.12, così come l'emendamento 1.29.

Gli emendamenti 1.24 e 1.33 sono dichiarati preclusi per la reiezione dell'emendamento 1.29.

La senatrice DENTAMARO annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.26, che viene poi messo ai voti risultando non accolto.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.13 e quindi pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.15, che viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

È respinto anche l'emendamento 1.16.

Sull'emendamento 1.28 il senatore BASSANINI annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di sinistra-Ulivo; il senatore VITALI annuncia, in dissenso dallo stesso Gruppo, un voto favorevole e la senatrice DENTAMARO annuncia a sua volta un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento risulta non accolto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BASSANINI motiva il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo che incrementa, senza alcuna motivazione, il numero dei Ministeri articolati in direzioni generali.

Anche la senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.1 e 2.10 sono respinti dalla Commissione che, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.6 e 2.13<sup>a</sup>.

Il senatore BASSANINI fa proprio l'emendamento 2.26 pur non condividendone il contenuto che reputa incoerente con la riforma dell'organizzazione del Governo introdotta dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Con analoghe motivazioni, fa propri, dichiarando sugli stessi un voto contrario, gli emendamenti 2.25, 2.22 e 2.24.

La senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti 2.22 e 2.24.

Gli emendamenti 2.26, 2.25, 2.22 e 2.24, posti ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**6<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 9,10.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente Antonino CARUSO comunica che l'apposita Sottocommissione per i pareri è composta dai senatori: Luigi Bobbio, Cavallaro, Ciramì, Maritati, Pirovano, Ruvolo, Zancan e Ziccone ed è da lui stesso presieduta. Fa presente altresì che le funzioni di presidente della Sottocommissione per i pareri saranno svolte, oltre che da lui stesso, dai Vice Presidenti Callegaro e Zancan, di volta in volta delegati.

*IN SEDE REFERENTE*

**(82) BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 82, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che la Commissione Affari Costituzionali ha reso un parere favorevole con osservazioni, mentre la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il relatore CALLEGARO illustra l'emendamento 1.2, che intende recepire alcuni suggerimenti emersi nel dibattito svoltosi nella precedente seduta. Illustra poi gli emendamenti 1.3 e 1.0.1, osservando come essi appaiano coerenti con le osservazioni formulate dalla 1<sup>a</sup> Commissione, mentre con riferimento all'emendamento 1.0.2 evidenzia come tale proposta emendativa recepisca indicazioni già emerse nella concreta esperienza giurisprudenziale.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

*(297) FLORINO ed altri. – Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che la 1<sup>a</sup> e l'11<sup>a</sup> Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il relatore CALVI ribadisce l'opportunità di un'approvazione rapida e senza modifiche del disegno di legge in titolo ed auspica il suo trasferimento alla sede deliberante.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione all'unanimità conferisce quindi mandato al relatore Calvi a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 297.

Il PRESIDENTE acquisisce quindi il consenso dei gruppi Alleanza Nazionale, CCD-CDU:Biancofiore, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Forza Italia, Verdi-l'Ulivo e Margherita-DL-l'Ulivo ai fini della richiesta di riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo. Si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi in questo momento non presenti in Commissione e quello del Rappresentante del Governo.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82****Art. 1.****1.1**

CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 288 del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma» sostituire l'articolato con il seguente: «fissa l'udienza di comparazione delle parti, in un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto. Fino all'udienza di comparazione le parti possono depositare memorie illustrative».*

---

**1.2**

CALLEGARO

*Al comma 3, dell'articolo 288 del codice di procedura civile sostituire la parola: «personalmente» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».*

---

**1.3**

CALLEGARO

*All'articolo 288 del codice di procedura civile ivi richiamato sopprimere l'ultimo capoverso.*

---

**1.0.1**

CALLEGARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

---

**1.0.2**

CALLEGARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: «non sia stato proposto appello» inserire le parole: «o che siano inimpugnabili, nonchè le sentenze d'appello e quelle di Cassazione».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**13<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento, rimettendosi alla relazione svolta nella seduta della Sottocommissione di ieri, ricorda brevemente i profili finanziari contenuti nel testo quali la formulazione della clausola di copertura e l'uso in difformità del fondo speciale.

Il sottosegretario ARMOSINO, intervenendo in replica alle osservazioni del relatore, chiarisce che le maggiori entrate IVA, utilizzate per la copertura di parte dell'onere recato dal decreto-legge, non hanno concorso a determinare le variazioni all'entrata proposte con il disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione 2001.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di chiarimenti in ordine al mancato utilizzo dello strumento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 383 del 1999, fa presente che il decreto-legge in oggetto prevede riduzioni di accise più ampie rispetto a quelle che con il decreto ministeriale sarebbe stato possibile disporre.

L'uso in difformità dei fondi speciali appare, infine, coerente con la legge di contabilità nazionale che ne consente l'utilizzo in presenza di situazioni di emergenza economica e finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere favorevole.

Dopo la richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dal senatore GIARETTA, il presidente AZZOLLINI specifica che, il meccanismo compensativo di riduzione del maggior gettito IVA finalizzato alla riduzione delle accise è stato originariamente introdotto dal decreto-legge n. 383 del 1999, e che l'attuale norma di copertura trova fondamento in tale disposizione. Non si tratta quindi di utilizzo di maggiori entrate, in quanto la riduzione del gettito IVA in relazione all'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi è antecedente rispetto alla stima delle maggiori entrate che confluiscono nel bilancio dello Stato.

La Commissione esprime, infine, parere favorevole a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **14<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino, Molgora e Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006**

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ZORZOLI, riferendo sul documento in esame, sottolinea anzitutto che in una economia globale non rilevano soltanto gli andamenti delle variabili economiche relative al singolo paese, bensì e soprattutto gli andamenti relativi rispetto ai risultati raggiunti dagli altri paesi competitori. Dopo aver segnalato la necessità di passare dal declino allo sviluppo, individua le ragioni politiche ed economiche che presuppongono un riallineamento tra la crescita reale e la crescita potenziale del Paese. Tra le ragioni politiche vi è una maggiore stabilità del sistema politico italiano, dimostrato dall'alternanza al Governo delle forze politiche, mentre tra le

ragioni economiche vi è la necessità di rimuovere i fattori di vincolo all'impiego delle risorse.

L'impegno del Governo è dunque finalizzato ad accrescere le opportunità di sviluppo attraverso una azione mirata nel settore del lavoro, delle infrastrutture, del capitale materiale ed immateriale, dell'innovazione.

Altri strumenti volti a favorire la strategia dello sviluppo sono rappresentati da una riforma fiscale che porti ad una riduzione del numero di aliquote (al 23 per cento e al 33 per cento), e da una riforma previdenziale basata sul «secondo pilastro» della previdenza integrativa e complementare.

Ricorda, inoltre, che tali obiettivi di sviluppo sono comunque inseriti all'interno di vincoli esterni volti a garantire bassa inflazione e finanza pubblica in equilibrio. Tra l'obiettivo ed i vincoli c'è una relazione reciproca strutturale, in base alla quale l'obiettivo di sviluppo interessa congiuntamente e positivamente il settore privato ed il settore pubblico, mentre il vincolo determina l'intensità e la qualità della politica di bilancio.

Dopo aver elencato alcune stime dei principali aggregati di finanza pubblica per il 2001, sottolinea l'esigenza sia di una valorizzazione del patrimonio pubblico, attraverso un programma di dismissioni di più ampia portata rispetto a quello intrapreso dal precedente Governo, sia di un rilancio dello sviluppo. Soltanto dopo aver risanato la finanza pubblica del nostro Paese e capitalizzato lo sviluppo, potrà essere attuata la fondamentale e necessaria riforma fiscale.

Il relatore illustra, quindi, le linee di tendenza del quadro economico internazionale relativo al 2001, rilevando un livello di attività relativamente sostenuto nell'area dell'euro, sebbene inferiore di oltre un punto percentuale rispetto a quella registrata nel 2000.

Le previsioni per il 2001 sembrano prefigurare un recupero generalizzato dell'attività economica ed un miglioramento ulteriore degli scenari macroeconomici per il 2002.

Rileva, inoltre, come, sulla base di dati forniti dall'OECD, ai paesi con una elevata pressione fiscale è associato anche un elevato indice di rigidità del mercato del lavoro.

Conformemente alle raccomandazioni generali formulate dall'ECO-FIN in merito alla sostenibilità delle politiche di bilancio dei paesi membri, indica per l'Italia la necessità di un rafforzamento del patto di stabilità interno, un maggior impegno nel percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio, una politica salariale più legata alla produttività, l'aumento della flessibilità e la riduzione del carico fiscale del fattore lavoro, lo sviluppo dei mercati dei capitali attraverso una appropriata tassazione e una riforma della legge fallimentare.

In merito agli andamenti delle principali variabili macroeconomiche relative all'economia italiana registrati nel 2001, segnala un aumento del PIL reale del 2,4 per cento, di poco inferiore a quello della Francia e del Regno Unito e superiore rispetto a quello della Germania.

Sebbene i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso registrino una decelerazione dell'attività produttiva, dovuta prevalentemente al mutamento del quadro internazionale, le previsioni relative all'anno in corso

scontano una graduale ripresa; indica, quindi, ulteriori andamenti attesi delle variabili reali connesse con il livello delle attività economiche (occupazione, esportazioni).

Il relatore svolge, quindi, alcune considerazioni sulla riforma del sistema fiscale annunciata nel DPEF, che è volta a strutturare il prelievo sui redditi delle persone fisiche, sulla base di due aliquote (23 per cento per i redditi fino a 200 milioni e 33 per cento per i redditi superiori) ed una esenzione totale dei redditi intorno ai 22 milioni, secondo il modello della *flat rate tax*. Per le imprese, la riforma dovrebbe portare all'applicazione di una sola aliquota al 33 per cento e all'eliminazione dell'IRAP, sostituita da una partecipazione delle regioni al gettito IRPEG.

Rispetto agli obiettivi ora enunciati, sottolinea la necessità di specificare le modalità con cui sarà configurata l'esenzione dei redditi più bassi: mediante una deduzione dall'imponibile costante per tutti i contribuenti – anche per i titolari di un reddito imponibile superiore al minimo – oppure limitata alle classi sociali più deboli. Gli effetti sul gettito dell'una o dell'altra opzione sono di rilevanti dimensioni, come evidenziato da alcuni studi condotti dal Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche presso il dipartimento di economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Gli effetti complessivi della riforma dovrebbero essere principalmente quelli di uniformare il trattamento fiscale delle imprese, evitando distorsioni nella scelta della forma giuridico-organizzativa, nonché una semplificazione ed un alleggerimento del rapporto tra fisco e cittadini.

Dopo aver illustrato il ruolo del Documento di programmazione economico-finanziaria nel processo decisionale di bilancio, la nuova scansione temporale del ciclo di bilancio, nonché gli obiettivi di saldo riferiti ai flussi di cassa e all'indebitamento, sottolinea che le regioni, al fine di ridurre la spesa sanitaria, necessitano di una maggiore responsabilizzazione nell'attuazione delle politiche di contenimento degli oneri previste dal patto di stabilità interno. Individua nell'adozione di misure di carattere amministrativo, nonché di un più efficiente utilizzo delle disponibilità di Tesoreria e di una adeguata politica del debito, gli strumenti per conseguire ulteriori, necessari risparmi di spesa; ad essi si affiancano i maggiori proventi derivanti da una forte accelerazione delle procedure di attuazione del programma di dismissioni immobiliari e le maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti per la ripresa dell'economia.

Il relatore sottolinea poi la volontà del Governo di contenere la crescita della spesa sanitaria, pur salvaguardandone i principi universalistici e solidaristici e di liberalizzare l'età di pensionamento al fine di contenere la dinamica della spesa previdenziale, dopo la verifica sui relativi andamenti.

In relazione, poi, all'andamento della spesa corrente, il DPEF afferma che una prospettica riduzione annua di un punto percentuale si rende necessaria per finanziare un corrispondente decremento della pressione fiscale.

Rispetto al capitolo delle privatizzazioni, il progetto delineato nel documento è quello di rafforzare gli assetti produttivi nazionali e migliorarne l'efficienza, intensificando l'azione di riassetto industriale, valorizzazione e controllo delle partecipazioni detenute, accanto ad una più efficace atti-

vità di dismissione. Forme più opportune di privatizzazione dei servizi pubblici locali – attuate mediante il principio della netta separazione tra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione – si affiancano alle azioni suindicate.

Dopo aver esposto gli effetti delle privatizzazioni sul ciclo produttivo e sull'economia nel suo complesso, illustra le principali decisioni di politica economica che il Governo intende intraprendere: la normativa sui contratti a tempo determinato, l'investimento in opere pubbliche, la riforma del diritto societario, la semplificazione degli adempimenti burocratici, contabili e fiscali per le imprese, l'adeguamento delle pensioni sociali, la politica delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, la formazione di capitale umano la ricerca e l'innovazione tecnologica.

Affrontando, infine, i profili attinenti alla finanza pubblica, il DPEF evidenzia per il 2001 un andamento dei saldi di finanza pubblica che si caratterizza per un generale peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, sebbene sia manifestata l'intenzione del Governo di ricondurre l'indebitamento netto nel 2001 verso l'obiettivo definito nel patto di stabilità e crescita.

Il relatore si sofferma, quindi, sul quadro tendenziale di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, illustrando le principali ipotesi adottate per la stima delle singole categorie di spesa e di entrata (retribuzioni pubbliche, spesa per consumi intermedi, spesa in conto capitale, interessi, entrate).

L'andamento tendenziale stimato delle entrate e delle spese evidenzia il permanere di un rapporto deficit/PIL ancora elevato, anche se in progressiva riduzione, dall'1,7 per cento del 2001 allo 0,4 per cento del 2006. Per quanto concerne, poi, il quadro programmatico per il periodo 2002-2006, il documento si limita a fornire il valore obiettivo dell'avanzo primario e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione espressi in percentuale al PIL.

Ritiene, a tal proposito, indubbio che il Governo fornirà le indicazioni degli obiettivi programmatici relativi alle principali voci del conto della pubblica amministrazione, in modo tale da rendere possibile un raffronto tra andamenti tendenziali e programmatici, al fine di verificare ed evidenziare la misura degli interventi correttivi.

Segnala, infine, che nel DPEF viene manifestata la volontà di migliorare la struttura del bilancio, provvedendo, se necessario, ad una revisione della legge di contabilità, al fine di privilegiare l'evidenziazione della ripartizione della spesa per funzioni e ampliando il contenuto del bilancio per ricomprendere i conti delle amministrazioni locali e, più in generale, l'intero settore della pubblica amministrazione, superando così i limiti – tuttora presenti – alla leggibilità del documento.

Il relatore svolge, infine, alcune osservazioni sull'ampiezza dei temi che dovranno essere contenuti nella prossima legge finanziaria e sulla possibilità di utilizzare, a tal fine, i provvedimenti collegati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole con osservazioni e in parte favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riferisce sugli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge concernente misure per il rilancio dell'economia presentati in Assemblea. In particolare, sottolinea che alcuni ripropongono analoga formulazione di precedenti emendamenti su cui la Commissione ha già reso parere contrario, quali l'emendamento 4.300 (limitatamente ai commi da 1 a 41) e l'emendamento 4.11, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quali gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.4, 4.5, 4.6, 4.29, 4.30, 4.62 e 5.15.

Segnala, inoltre, gli emendamenti 4.336, 4.339, 4.337, 4.338 e 4.0.12, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ritiene necessario acquisire indicazioni sulla quantificazione degli emendamenti 4.306, 4.307, 4.308, 4.309, 4.310, 4.311, 4.312, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.352, 4.340, 4.353, 4.350, 4.351, 4.0.10 e 4.0.11, ai fini della valutazione della loro compensatività, ovvero valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.354.

Il sottosegretario MOLGORA concorda con le osservazioni del relatore per quanto concerne gli emendamenti che ripropongono analoga formulazione rispetto a quelli su cui la Commissione si è già espressa in senso contrario, nonché sugli emendamenti segnalati dal relatore in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Segnala che gli emendamenti da 4.306 a 4.320, presentano un analogo dispositivo volto a sostituire le disposizioni riguardanti la Tremonti-*bis*, con altre agevolazioni, sopprimendo, al contempo, l'imposta di successione e donazione. Rispetto a tali emendamenti ritiene che essi non presentino una adeguata copertura rispetto agli oneri che comportano.

Con riferimento agli emendamenti 4.352 e 4.0.10, la valutazione del Governo è favorevole, in quanto non onerosi ovvero coperti.

Sull'emendamento 4.0.11 il parere del Governo è favorevole nel presupposto che l'onere complessivo recato dalle disposizioni sia nel limite massimo di cinque miliardi.

Per quanto concerne, infine, gli emendamenti 4.340, 4.353, 4.350, 4.351 e 4.354, dichiara che comportano maggiori oneri a carico del bilancio.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.300 (limitatamente ai commi da 1 a 41) e 4.11, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.4, 4.5, 4.6,

4.29, 4.30, 4.62, 5.15, 4.336, 4.339, 4.337, 4.338, 4.0.12, 4.306, 4.307, 4.308, 4.309, 4.310, 4.311, 4.312, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.340, 4.353, 4.350, 4.351 e 4.354, parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.11 nel presupposto che il contributo straordinario di cui al comma 1 comporti un onere complessivo nel limite massimo di 5 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

*(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI segnala che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di accise sui prodotti petroliferi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento all'emendamento 1.1, occorre verificare se le risorse utilizzate a copertura non siano già state impiegate. Mentre non si pongono rilievi per l'emendamento 1.2, il parere dovrebbe essere invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3 e 1.4, in quanto sembrano introdurre maggiori oneri finanziari non coperti. La medesima valutazione dovrebbe riguardare la prima parte dell'emendamento 1.5, mentre sulla seconda parte occorre valutare se gli effetti finanziari risultino compensati. Occorre infine verificare la congruità della quantificazione degli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario ARMOSINO chiarisce che le risorse utilizzate per la copertura dell'emendamento 1.1 sono state già preordinate ad altra finalità. Per quanto concerne i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.2, su cui il parere è favorevole, esprimere l'avviso contrario del Governo perché privi di adeguata copertura finanziaria, ovvero per l'assenza di disponibilità finanziarie finalizzate agli scopi indicati negli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 1.2 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**15<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora e Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 22,10.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI comunica di aver ricevuto, a nome dei gruppi di minoranza, la richiesta di elementi informativi ulteriori, rispetto a quelli contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria in relazione al quadro programmatico. Dopo aver fatto presente di aver già inoltrato la richiesta al Governo, sollecita ai rappresentanti del Ministero dell'economia la tempestiva trasmissione dei dati.

Il senatore GIARETTA, nell'esprimere un giudizio negativo sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, evidenzia che l'intero documento si basa sul carattere illusionistico e scarsamente credibile delle ipotesi relative al quadro di crescita tendenziale (che viene fortemente depresso), rispetto a quella programmatico. In particolare, vi sono alcuni eventi la cui realizzazione influenza il quadro programmatico del documento e le successive scelte di politica economica. In primo luogo, vi è l'auspicio che lo sviluppo congiunturale internazionale fornisca un impulso all'economia del Paese; qualora ciò non si verificasse, il Governo cercherà di ottenere la rinegoziazione dei vincoli quantitativi imposti dal patto di stabilità e crescita. Alla fine, peraltro, se nessuno di tali eventi si realizzerà, il Governo dirà che è necessario intervenire sulla spesa sociale – pensioni e sanità in particolare – ponendo a carico delle categorie più deboli l'onere del mancato sviluppo.

Dopo aver evidenziato, sulla base di alcuni indicatori economici, lo scarso fondamento delle dichiarazioni relative al declino del Paese, si sof-

ferma sui problemi di competitività che tuttora caratterizzano la struttura produttiva italiana, dichiarandosi peraltro fiducioso della capacità di cambiamento dimostrata negli esercizi più recenti.

In relazione alla polemica delle scorse settimane sull'entità del disavanzo, prende atto che l'attuale Governo non ha ritenuto necessario operare manovre correttive degli andamenti di spesa, considerando la legislazione vigente adeguata al perseguimento degli obiettivi fissati con il Documento di programmazione dello scorso anno e confermati da quello in esame; per ciò che concerne l'entità del fabbisogno, ricorda inoltre che i rimborsi di imposta per rilevanti entità operati negli scorsi esercizi hanno certamente comportato effetti non auspicabili sul fabbisogno, ma sono comunque apprezzabili in quanto riflettono una riduzione della posizione debitoria dello Stato nei confronti dei cittadini.

Dopo aver ricordato che dal positivo operato dei Governi di centro-sinistra deriva la possibilità per l'attuale Governo di presentare il quadro programmatico in esame, fa presente che l'obiettivo programmatico del Documento di programmazione – che depurato degli effetti delle discutibili ipotesi sul tasso tendenziale non appare molto lontano da quello dei precedenti Governi – è un obiettivo ambizioso e, in quanto tale, richiede politiche ambiziose e realistiche. Il documento governativo non contiene progetti con tali caratteristiche, né linee di intervento alternative che tengano conto del rischio derivante della realizzazione di una crescita inferiore a quella ipotizzata.

Si sofferma poi sulla questione della competitività del sistema produttivo, evidenziando come gli interventi proposti con la «Tremonti-bis», temporanei e non adeguatamente diversificati, risultino inadeguati alle esigenze del Paese; al riguardo, ricorda le considerazioni svolte dalla Confindustria e le stime dell'ISAE, ribadendo la maggiore efficacia degli interventi specifici adottati nella scorsa legislatura con il provvedimento sulla rottamazione o con le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Evidenzia poi lo scarso rilievo che il documento assegna al Mezzogiorno (sottolineando in particolare l'assenza di considerazioni che tengano conto dei problemi connessi con il futuro allargamento dell'Unione europea) e al tema del federalismo, per il quale non vengono avanzate proposte concrete. Nel ricordare lo studio del CNEL sulla ripartizione delle responsabilità della spesa tra Stato centrale e autonomie territoriali (che indica un crescente ruolo di queste ultime), fa presente che alcune delle proposte del Documento di programmazione in esame mettono in discussione i risultati già acquisiti: in particolare, segnala gli effetti negativi – in termini di sperequazione territoriale e di sensibilità al ciclo economico – della proposta di sostituzione dell'IRAP con una compartecipazione dell'IRPEG.

Rileva, inoltre, l'assenza di impegni programmatici a favore delle famiglie (soprattutto per i nuclei numerosi o in cui siano presenti anziani non autosufficienti) e di proposte in relazione alla questione dell'immigrazione (anche alla luce degli effetti sul mercato del lavoro di una crescita del PIL al 3 per cento). Analogamente, esprime ampie perplessità sulla

coerenza del quadro di finanza pubblica, risultando evidente come non sia possibile mantenere gli impegni presi – il programmato aumento delle spese per la cooperazione, l'aumento delle pensioni minime, la riduzione della pressione fiscale – in un contesto di equilibrio finanziario, data l'inadeguatezza delle misure di contenimento del personale e della spesa corrente. L'obiettivo certo di redistribuzione del reddito a favore delle categorie più forti crea, quindi, i presupposti per operare tagli alla spesa sociale; ricorda che per la propria parte politica, una più equa distribuzione del reddito non rappresenta un mero strumento per perseguire la pace sociale, ma costituisce, invece, una condizione fondamentale per lo sviluppo del Paese, che può essere realizzato solo in un contesto di progresso di tutte le parti sociali. Nel ricordare che la flessibilità nel mercato del lavoro può diventare precarietà e ribadito che la paura dell'incertezza può attivare reazioni negative nei comportamenti, dichiara conclusivamente che il documento in esame propone modelli che rischiano di compromettere l'evoluzione equilibrata del Paese. Sollecita, infine, la tempestiva trasmissione dei dati programmatici richiesti.

Il senatore CURTO richiama brevemente il dibattito sull'utilità del Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolineando che le critiche manifestate, anche trasversalmente, alla natura del documento sono riconducibili alla inaffidabilità del quadro previsivo di finanza pubblica dei precedenti documenti, dimostrata dalle sistematiche smentite delle stime in base ai risultati di consuntivo. Il Documento di programmazione economico-finanziaria in esame, invece, si presenta con caratteristiche completamente diverse dal passato, evidenziando un approccio all'analisi del quadro economico-finanziario adeguato alle richieste del Paese. Il Documento, correttamente, affronta in via preliminare la questione di conti pubblici: l'audizione del Governatore ha definitivamente confermato la pesante eredità derivante dagli errori dei precedenti governi e che il quadro di finanza pubblica risulta ben diverso dall'immagine positiva presentata alla fine della scorsa legislatura. Nel sottolineare i negativi effetti del ciclo elettorale di spesa sui conti pubblici, l'oratore evidenzia l'efficacia dell'iniziativa dell'attuale Governo che ha adottato, come è noto, strumenti in grado di fornire in tempi rapidi un incisivo impulso all'economia, incidendo in tal modo sulle aspettative del Paese. Esprime inoltre apprezzamento per le disposizioni volte alla regolarizzazione dell'attività sommersa, condivisibili non solo perchè finalizzate al recupero della legalità, ma soprattutto per gli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale e perchè, ancora, apportano risorse che consentono di realizzare quegli interventi di equità sociale auspicati da tutti. Anche per gli investimenti viene proposto un approccio alternativo a quello inefficace dei precedenti governi, caratterizzato da lungaggini e ricorsi e da un numero eccessivo di opere incompiute. Analogamente, la semplificazione burocratica e amministrativa crea le condizioni per un migliore operare delle imprese sul mercato, così come le proposte di semplificazione in materia fiscale; esse, peraltro, congiuntamente all'innalzamento della fascia di esenzione,

favoriscono – a differenza delle opinioni espresse dal senatore Giaretta – le fasce più deboli e le famiglie.

Illustra poi la rilevanza assegnata nel documento alla politica della scuola e dell'università, nella quale viene riconosciuto che percorsi formativi adeguati forniscono, con l'opportuna valorizzazione delle risorse umane, un nuovo impulso alla competitività. Ritiene che la sinteticità del documento sul tema del Mezzogiorno non lasci comunque dubbi sulla chiarezza delle politiche proposte, basate principalmente sulla qualificazione del territorio (a cui deve essere associato prioritariamente il completamento della riforma delle forze dell'ordine e la previsione di adeguate retribuzioni).

Il dibattito delle scorse settimane sulla acquisizione di EDF, evidenzia la debolezza del sistema industriale italiano e l'anomalia dell'elevato costo dell'energia associato all'inadeguato sfruttamento delle risorse idriche nazionali. Dopo aver richiamato brevemente la questione dei modelli di incentivazione e le esperienze positive effettuate con le agevolazioni attraverso meccanismi automatici, ricorda che – sulla base di elementi informativi forniti dalla Banca d'Italia in merito alla ripartizione delle sofferenze bancarie sul territorio nazionale – risultano sconfessate quelle teorie che riconducono gli alti tassi di interessi applicati nelle aree meridionali al più alto rischio rispetto al nord del Paese; ritiene quindi che sia necessario promuovere la rimozione di tali distorsioni al fine di creare un impulso allo sviluppo dell'intero Paese.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli 8 e seguenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente misure per il rilancio dell'economia, presentati in Assemblea. Alcuni ripropongono analogia formulazione di precedenti emendamenti su cui la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 9.6, 9.0.1, 11.11, 11.12, 12.4, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121, 13.15, 13.116, 13.122, 13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136, 13.41, 13.42, 13.61, 13.63, 17.5, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4). Segnala, poi, gli emendamenti 13.138, 13.142, 13.144, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre infine valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 8.100, 8.0.100, 12.101, 13.139, 13.140, 13.141, 13.145, 17.0.10 e 17.0.11.

Il sottosegretario MOLGORA concorda con le osservazioni del relatore, dichiarando di non avere osservazioni di natura finanziaria in merito agli emendamenti 8.100, 8.0.100, 13.1401, 17.0.10 e 17.0.11.

La Commissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 9.6, 9.0.1, 11.11, 11.12, 12.4, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121, 13.15, 13.116, 13.122, 13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136, 13.41, 13.42, 13.61, 13.63, 17.5, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 13.138, 13.142, 13.144, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 12.101, 13.139, 13.141 e 13.145 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 23,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**13<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CANTONI dà per illustrata la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, ritiene, in via preliminare, che esso sia pienamente idoneo a delineare una nuova strategia di politica economica volta allo sviluppo e alla modernizzazione del "sistema Paese"».

In particolare, l'obiettivo è quello di ridare competitività all'economia italiana, caratterizzata da un eccesso di fattori di vincolo e di ostacolo allo sviluppo e di porre il nostro Paese in condizione di poter competere alla pari nello scenario economico internazionale.

Ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole sul Documento in esame, anche con riferimento alle politiche di settore che vengono ivi definite, con le seguenti osservazioni.

Si ritiene particolarmente positiva la considerevole riduzione della pressione fiscale programmata per l'intero arco della legislatura, operata

attraverso una incisiva riforma dell'imposizione sulle persone fisiche e della tassazione societaria.

L'utilizzazione della leva fiscale a fini di sviluppo ha peraltro trovato recepimento nei provvedimenti dei «100 giorni» con le misure agevolative per la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali (e nella formazione e aggiornamento del personale) e nelle norme dirette ad incentivare l'emersione del «sommerso».

A tali interventi si accompagnano, con effetti sicuramente positivi, gli altri relativi:

- alla promozione di investimenti in opere pubbliche infrastrutturali;
- alla riforma del diritto societario;
- alla semplificazione degli adempimenti burocratici, contabili e fiscali per le imprese;
- alla soppressione dell'imposta di successione;
- all'incentivazione delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- alla intensificazione delle politiche di privatizzazione e di liberalizzazione dei mercati.

Tali politiche vengono delineate, peraltro, in un quadro evolutivo delle istituzioni economiche che vede il coinvolgimento sempre maggiore degli enti decentrati di governo, dei soggetti privati, soprattutto di quelli ricompresi nel cosiddetto «terzo settore».

La Commissione rileva, infine, l'opportunità di integrare la documentazione, peraltro analitica, del DPEF 2002-2006, con la predisposizione di dati espressi in euro.

Il senatore TURCI rinuncia ad illustrare la seguente proposta di parere, sottoscritta anche dai senatori Castellani, D'Amico e Martone:

«La Commissione, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006,

rilevato che le indicazioni contenute sono:

- una riduzione della pressione fiscale complessiva di un punto all'anno per cinque anni (a valori attuali circa 125 mila miliardi);

- la modifica dell'IRPEF con due aliquote, 23 per cento fino a 200 milioni e 33 per cento oltre, applicata con riferimento al nucleo familiare e l'esenzione totale per redditi fino a 22 milioni "in funzione della composizione del nucleo familiare";

- per le società un'aliquota del 33 per cento con tendenza all'azzeramento dell'IRAP che sarà sostituita con una partecipazione delle regioni al gettito dell'IRPEG;

osservato:

che le indicazioni relative alla "manovra di riduzione della pressione fiscale" che si aggiungono ai provvedimenti cosiddetti dei "100 giorni", sembrano essere una mera continuazione della campagna elettorale, senza precise indicazioni sui contenuti e sulle modalità di realizzazione;

che il DPEF non contiene nessuna indicazione sulle modalità e sui tempi della riforma dell'IRPEF, ribadendo semplicemente lo *slogan* elettorale, preparando anzi il rinvio *sine die* degli interventi e scaricandone la responsabilità "all'extra deficit pubblico";

che le uniche certezze sono i provvedimenti già anticipati per le imprese, i professionisti ed i più abbienti (rispettivamente con la legge Tremonti e l'abrogazione dell'imposta di successione e donazione). Inoltre, la legge Tremonti, in alternativa al credito di imposta per gli investimenti nelle aree depresse, avrà come effetto quello di avvantaggiare le imprese del Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno;

esprime parere negativo:

a) per la qualità dell'intervento fiscale prospettato, che non avrebbe un contenuto equitativo e redistributivo;

b) per l'assenza di copertura finanziaria agli interventi delineati, nonché di qualsiasi politica di recupero della base imponibile e di lotta all'evasione fiscale;

c) per le possibili gravi conseguenze sulla finanza regionale della prospettata abolizione dell'IRAP, con una improbabile (non meglio definita) compartecipazione regionale all'IRPEG, il cui gettito, oltre ad essere insufficiente a tale fine, mostra un'elevata variabilità nel tempo;

e impegna il Governo:

a continuare nell'opera di risanamento e di integrazione europea tenendo fede agli impegni assunti e agendo sulla connessione "risanamento con equità/sviluppo nell'equità";

a destinare le risorse della riforma fiscale alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti e autonomi e, in particolare, a una radicale riduzione della tassazione dei redditi bassi e medio-bassi, a sostenere i cittadini in condizioni di disagio, agli anziani, ai servizi sociali e al volontariato;

a destinare una parte rilevante delle risorse alla riduzione del costo del lavoro e del carico fiscale per tutte le imprese e, in particolare, per quelle più piccole, con maggiore attenzione per la ricerca, l'innovazione e la tutela dell'ambiente, i servizi alle imprese, la formazione e l'inserimento al lavoro».

Interviene il senatore COSTA, il quale sollecita il relatore Cantoni ad inserire nella proposta di parere una specifica osservazione concernente il rilancio dell'economia meridionale.

Il senatore FRANCO Paolo propone al relatore di inserire una osservazione circa la esigenza di favorire lo sviluppo autonomo ed equilibrato di tutte le aree del Paese.

Il senatore EUFEMI propone al relatore di modificare l'osservazione favorevole circa l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale, con la specificazione che la riforma dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche abbia diretto riferimento al nucleo familiare come soggetto d'imposta.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il relatore CANTONI modifica la proposta di parere, specificando che la riduzione della pressione fiscale programmata dal Governo dovrà essere operata attraverso un' incisiva riforma dell'imposizione sulle persone fisiche, con diretto riferimento al nucleo familiare come soggetto d'imposta. Inoltre, egli inserisce tra gli interventi che si accompagnano, con effetti positivi, a quelli già presentati con le misure dei «100 giorni», il rilancio delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, nell'ambito di uno sviluppo autonomo ed equilibrato di tutto il Paese.

Verificata da parte del PRESIDENTE la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, viene approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel testo illustrato e successivamente modificato dal relatore.

Si intende pertanto preclusa la proposta di parere contrario presentata dai senatori Turci ed altri.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **14<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze*  
*Contento.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

(492) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il RELATORE ed il sottosegretario CONTENTO non ritengono di dover intervenire in replica sui contenuti del provvedimento.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

La senatrice DONATI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, che investono entrambi problematiche di grande rilevanza per la propria parte politica. L'emendamento 1.1 proroga al 30 marzo 2002 la riduzione dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, in relazione alla ovvia considerazione che nel periodo estivo tale agevolazione di fatto non è utilizzabile. L'emendamento è corredato di apposita norma di copertura volta a diminuire la dotazione del fondo a favore dell'attività venatoria. L'emendamento 1.2, invece, elimina la proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrasporto per il settore del trasporto delle merci, limitando tale proroga solo al trasporto di persone. La senatrice motiva le ragioni della contrarietà della propria parte politica agli incentivi all'autotrasporto – che non agevolano lo sviluppo del settore, ma favoriscono il permanere dello *status quo* – facendo riferimento sia alle obiezioni più volte espresse dall'Unione europea agli aiuti di Stato concessi al settore dell'autotrasporto (che hanno originato anche procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia), sia alla esigenza di coordinare complessivamente tali incentivi, in modo da favorire lo sviluppo del trasporto intermodale.

Il senatore COSTA ritira l'emendamento 1.5, richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza di sostenere, anche attraverso riduzioni dell'accisa sui combustibili, l'attività produttiva in agricoltura.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti alle disposizioni del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI dichiara poi inammissibile per estraneità alla materia, l'emendamento 5.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il senatore GIRFATTI illustra il seguente ordine del giorno:

0/492/1/6<sup>a</sup>

IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 492, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti,

premesso che l'articolo 9 della legge 488 del 1999 prevedeva la sostituzione delle marche per atti giudiziari con un contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

che tale innovazione comporta un grave pregiudizio economico per molti rivenditori di generi di monopolio che realizzano una parte consistente del loro volume d'affari, proprio grazie alla vendita di tali marche;

che l'articolo 56, comma 2, della legge 342 del 2000 stabilì che tale contributo poteva essere versato presso le tabaccherie, inizialmente escluse;

che il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126, che ha individuato, quali soggetti destinati a riscuotere il contributo in questione, le banche, le Poste italiane e le tabaccherie, all'articolo 4 rimanda ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, bilancio e programmazione economica l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite dei generi di monopolio;

considerato che tale decreto ad oggi non è stato ancora emanato e che le trattative avviate tra rappresentanti dei tabaccai e Amministrazione finanziaria non hanno prodotto significativi risultati;

che si è reso necessario per la terza volta il differimento dell'entrata in vigore del contributo unificato, in quanto il sistema individuato dal precedente esecutivo, lungi dal raggiungere gli obiettivi di semplificazione prefissati, ha comportato un aggravio degli adempimenti burocratici a carico degli operatori del diritto e si è rivelato inattuabile dal punto di vista operativo;

impegna il Governo:

a riesaminare, prima dell'entrata in vigore del contributo unificato prevista per il 1° gennaio 2002, l'intera riforma al fine di valutare gli aspetti applicativi della riforma, in relazione alle specifiche esigenze di soggetti interessati alle rivendite dei generi di monopolio e delle tabaccherie, con particolare attenzione alle conseguenze, in termini occupazionali e di tessuto produttivo, della istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari».

Il sottosegretario CONTENTO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno illustrato, riepilogando lo stato della trattativa in corso con le categorie interessate dalla introduzione del contributo unificato per le

spese giudiziarie: proprio l'esigenza di tener conto delle aspettative di tali categorie ha indotto il Governo a differire l'entrata in vigore della riforma, in vista della conclusione di un accordo, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore GIRFATTI motiva il parere contrario sugli emendamenti presentati al testo del decreto-legge con la esigenza di convertire in tempi rapidi il provvedimento, senza apportare ulteriori modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati. Nel merito delle questioni sollevate dagli emendamenti, egli condivide lo spirito dell'emendamento 1.1 e auspica che la materia dell'agevolazione delle produzioni sotto serra possa essere oggetto di uno specifico provvedimento.

Sugli emendamenti concernenti invece il gasolio a basso contenuto di zolfo invita i presentatori al ritiro e a trasformarli in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CONTENTO esprime parere conforme al relatore, con le stesse motivazioni. Per quanto riguarda la proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nelle produzioni sotto serra, egli riepiloga le ragioni che hanno indotto il Governo – anche con riferimento alla complessa trattativa per ottenere il nulla osta a prorogare le agevolazioni in parola – a mantenere uniformemente lo stesso periodo di proroga per tutte le agevolazioni previste nel decreto-legge. Per quanto riguarda invece le agevolazioni a favore dell'autotrasporto, egli delinea il quadro nel quale il Governo intende proseguire la trattativa con le categorie interessate, nella consapevolezza di dover conciliare le esigenze poste dagli autotrasportatori – i quali rivendicano il rispetto degli accordi conclusi con il passato Governo – e quella di rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con la volontà di evitare ulteriori procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

La senatrice DONATI chiede di acquisire il parere espresso dalla Giunta per gli affari europei sul disegno di legge.

Il presidente PEDRIZZI per tener conto della richiesta avanzata dalla senatrice Donati, non essendo ancora stato espresso il parere da parte della Giunta per gli affari europei, e in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti, rinvia alla seduta pomeridiana di domani il seguito dell'esame.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana prevista per domani, giovedì 26 luglio alle ore 8,30, non avrà più luogo; rimane invece confermata la seduta pomeridiana, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 492****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

DONATI, MARTONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 2001» con le seguenti: «30 marzo 2002».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

---

**1.2**

DONATI, MARTONE

*Sopprimere il comma 5; al comma 6, sostituire le parole da: «La riduzione prevista» fino a: «ai seguenti soggetti:» con le seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto, per il gasolio per autotrazione utilizzato dai seguenti soggetti:».*

---

**1.5**

DE GENNARO, GENTILE, COSTA, EUFEMI, TREMATERRA

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001, la aliquota di accisa sull'olio combustibile denso a basso tasso di zolfo (BTZ) è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, Puglia, Calabria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.

4-ter. La benzina agricola avrà una accisa dimensionata di guisa che il suo prezzo sia ridotto di lire 500 al chilogrammo con recupero del conseguente fabbisogno finanziario sull'accisa della nafta agricola».

---

### 1.3

MAGNALBÒ, MULAS

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sull'olio combustibile denso a basso contenuto di zolfo (BTZ) è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione con consumi superiori a 1.000.000 (un milione) di chilogrammi annui».

---

### 1.4

MANUNZA, COMINCIOLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sull'olio combustibile denso a basso contenuto di zolfo (BTZ) è fissata in lire 40.359 per 1.000 chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione con consumi superiori a 1.000.000 (un milione) di chilogrammi annui».

---

### 2.1

BUDIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la copertura delle esigenze relative al 2001, il quantitativo di gasolio erogato in regime agevolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, già determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente incrementato di 8 milioni di litri, ripartiti in 6 milioni di litri per la provincia di Trieste e 2 milioni di litri per la provincia di Udine».

*All'onere corrispondente, valutato in 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,*

*ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto nella rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.*

---

## 2.2

BUDIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo fissato è in 20 miliardi».

*All'onere per l'anno 2002 valutato in 20 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto nella rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002.*

---

## 5.0.1

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Norme di carattere fisico)*

1. Tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e provvedimenti in genere, già rilasciati dalle amministrazioni pubbliche a Ferrovie dello Stato S.p.A., inerenti ad attività trasferite ai soggetti derivanti dal processo di ristrutturazione della medesima società, continuano a produrre i loro effetti

in capo ai predetti nuovi soggetti. Le volture formali sono escluse da ogni forma di imposizione.

2. All'articolo 131, comma 5, della legge n. 388 del 2000, dopo le parole: «1° gennaio 2000», inserire la parola: «, anche».

3. All'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «usi industriali» sono inserite le seguenti: «per usi inerenti all'attività di impresa ferroviaria e per usi comunque riconducibili ad attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria».

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, si interpreta nel senso che i crediti di cui al medesimo comma, in quanto iscritti nei bilanci della società Ferrovie dello Stato S.p.A., revisionati da società di certificazione e ricompresi, sino al 31 dicembre 1993, nel patrimonio netto della medesima società, quale accertato con decreto del Ministro del tesoro n. 350563 del 23 dicembre 1994, non sono soggetti a ulteriori accertamenti o verifiche.

5. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone di cui all'articolo 131 della legge n. 388 del 2000, prestati gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio da passeggero per km, desunto dal Conto nazionale dei trasporti, e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km riferita, complessivamente, ai soggetti di cui al comma 3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dall'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle rese da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel comma 3».

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, 8, comma 1, e 9, comma 4, del decreto legislativo 7 dicembre 1999, n. 472, i contributi, i corrispettivi, le compensazioni a carico dello Stato, delle regioni e degli enti locali, previsti nell'ambito di contratti di programma e di servizio stipulati con le imprese ferroviarie e con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, anche dopo la data di entrata in vigore dell'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad essere escluse dall'imposta sul valore aggiunto, senza che ciò comporti alcuna limitazione del diritto di detrazione».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*indi del Vice Presidente*

BEVILACQUA

*Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente ASCIUTTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 11, istitutivo di una Autorità garante per le ricerche sul genoma umano. Propone pertanto di convocare una seduta ulteriore, rispetto a quelle già convocate per la settimana, per domani mattina alle ore 9 onde svolgere la relazione introduttiva su tale provvedimento.

Comunica poi che questa mattina si è concluso alla Camera dei deputati l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 255, recante misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2001-2002. Avverte pertanto che esso, non appena assegnato, sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione, con l'intesa che l'esame avrà inizio nella seduta pomeridiana di domani. In considerazione dei numerosi argomenti all'ordine del giorno, avverte altresì che detta seduta pomeridiana sarà anticipata alle ore 14,30.

Il senatore BEVILACQUA chiede se l'esame del disegno di legge n. 11 sia effettivamente così urgente da giustificare la convocazione di una seduta aggiuntiva per domani mattina. Ritiene infatti che, ove tale seduta aggiuntiva fosse effettivamente convocata, sarebbe presumibilmente più utile dedicarla all'esame del decreto-legge sull'avvio dell'anno scolastico.

Il presidente ASCIUTTI chiarisce che non è possibile iniziare domani mattina l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 255, dal momento che esso – concluso in tarda mattinata dalla Camera dei deputati – non è stato ancora formalmente trasmesso al Senato e conseguentemente non risulta ancora assegnato alla Commissione. La convocazione della seduta antimeridiana di domani (dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva sul disegno di legge n. 11) consente invece, oltre che di incardinare un provvedimento più volte sollecitato dal presentatore e che riproduce un disegno di legge già esaminato dalla Commissione nella scorsa legislatura, di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana ove il disegno di legge di conversione del decreto-legge fosse nel frattempo assegnato. In caso contrario, si augura che la Presidenza del Senato, nel corso della seduta antimeridiana di domani, autorizzi la Commissione a convocarsi immediatamente per l'esame di tale provvedimento.

Prende atto il senatore BEVILACQUA.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Il presidente ASCIUTTI fa preliminarmente presente che, stante l'elevato numero di iscritti a parlare sulle dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti, sarebbe preferibile contenere gli interventi in una decina di minuti ciascuno, onde poter concludere la procedura informativa prima della sospensione estiva.

Conviene il senatore BEVILACQUA, a giudizio del quale un rinvio a settembre della conclusione della procedura informativa ne attenuerebbe sensibilmente il significato politico.

Il presidente ASCIUTTI dichiara quindi aperto il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche rese dal ministro Moratti nella seduta del 19 luglio scorso.

Il senatore BRIGNONE rileva come alcuni aspetti delle dichiarazioni programmatiche del Governo in tema di istruzione rappresentino questioni avvertite da tutte le forze politiche e dalla stessa società civile. Questo fenomeno deve essere valutato positivamente, in quanto sta a significare che le tematiche della scuola stanno tornando a svolgere un ruolo centrale nella vita del Paese. Tuttavia tradurre le numerose istanze che in proposito vengono avanzate in provvedimenti legislativi è questione assai più complicata.

Il senatore osserva poi che le dichiarazioni del Ministro hanno eluso due temi di rilevante importanza. In primo luogo si riferisce all'edilizia scolastica, problema la cui prima evidenziazione egli rivendica a se stesso. In proposito pur avendo la legge n. 23 del 1996 iniziato ad introdurre un'opportuna regolamentazione della materia, rimangono irrisolte alcune questioni, come le disparità fra le diverse realtà provinciali, le condizioni particolari delle scuole site in edifici storici di particolare valore architettonico, la scelta strategica tra la costruzione di nuovi edifici o la regolarizzazione a norma di legge di quelli esistenti, la mancanza di un sistema nazionale di rilevamento dei dati.

L'altro tema che ha avuto poco spazio nell'esposizione del Ministro è rappresentato dalle problematiche del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), che invece è protagonista autentico dell'autonomia scolastica.

Né va dimenticato che i dirigenti amministrativi sopportano il peso derivante dallo smantellamento dei provveditorati, dovendo fronteggiare adempimenti sia amministrativi che logistici. È positivo quindi che si sia finalmente bandito un nuovo concorso per i dirigenti scolastici, ma al tempo stesso non si deve dimenticare la disparità di trattamento che intercorre fra il personale precario e i presidi incaricati, per i quali – anche se titolari di incarico ormai da anni – non sono previsti percorsi privilegiati, se non in maniera modesta, nell'espletamento dei relativi concorsi; problema al quale vanno aggiunti quelli derivanti dalle eccedenze di organico e dall'inquadramento in ruolo dei direttori amministrativi.

Dal punto di vista finanziario, è noto che in Italia si spende poco per la scuola, ma ad avviso del senatore si spende comunque troppo rispetto ai risultati che in concreto si riesce ad ottenere.

Nell'avviare l'azione riformatrice, inoltre, non ci si deve basare acriticamente sui dati forniti dall'OCSE e citati dal Ministro, trattandosi di dati statistici estremamente differenziati a causa della cultura, della storia e della tradizione di ciascun Paese. Non si può, ad esempio, paragonare il ruolo preponderante degli studi matematici in Paesi caratterizzati in maniera diversa dal punto di vista economico rispetto all'Italia, che è invece votata allo sviluppo di settori particolari (come il turismo) che rendono preferibile il mantenimento della nostra tradizione di studi tendenzial-

mente umanistica. Tale tradizione non deve essere stravolta, anche se il processo di globalizzazione esige le opportune correzioni al nostro sistema di istruzione. Del resto, le medie statistiche in Italia, sia per la scuola statale che per quella non statale, sono sempre il risultato di una realtà composta da punte di eccellenza e da aree di modesta qualità. Occorre allora assicurare al sistema formativo italiano uno *standard* medio di buona qualità. A tal proposito, egli non crede che il sistema di istruzione pubblico possa essere superato in tempi brevi, essendo il solo in grado di assicurare appunto un livello medio di buona qualità. Al contrario, la scuola privata in Italia annovera, accanto a punte di eccellenza, anche i cosiddetti «diplo-mifici»; né si può prescindere dalla vigenza del valore legale dei titoli di studio.

Altra media abitualmente diffusa, che però deve essere oggetto di riflessione critica, è quella concernente il rapporto fra docenti e alunni, che in Italia è più basso rispetto agli altri Paesi europei. Affinché la media sia corretta, infatti, occorre verificare il numero degli alunni effettivamente frequentanti. Ciò non toglie che l'attuale dimensionamento delle classi nei centri urbani possa essere valutato positivamente.

Il senatore ricorda poi i principali progetti sulla scuola già indicati nelle linee strategiche della riforma amministrativa *in itinere* avviata dal precedente Ministro per la funzione pubblica. Si pone allora l'esigenza di una ricognizione a livello capillare di tutte le problematiche del mondo della scuola, che indaghi in modo rigoroso ed analitico sullo stato di attuazione dei diversi progetti. Il vero aspetto innovativo introdotto dall'autonomia scolastica è costituito comunque dalla partecipazione più ampia di tutti i soggetti interessati ai vari processi decisionali, che pure resta di diversa intensità a seconda del contesto in cui si realizza; appare pertanto auspicabile incentivare ulteriormente il fenomeno anche ricorrendo a nuove forme di partecipazione. Così come la scuola non può appartenere ad una sola parte politica, ugualmente non deve essere gestita solamente da docenti, studenti e genitori. Nell'immaginare una consulta o degli «stati generali» dell'istruzione, sarà bene prendere in considerazione il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Vi sono infatti terreni comuni e obiettivi condivisi su cui lavorare e al riguardo il senatore Brignone riconosce la disponibilità dell'ex ministro Berlinguer e degli esponenti della precedente maggioranza politica ad affrontare all'epoca temi delicati come lo stato giuridico degli insegnati di religione cattolica.

Le questioni di interesse comune che coinvolgono oggi il mondo della scuola riguardano in particolare l'esigenza di garantire una correlazione tra i processi di sperimentazione e l'ordinaria amministrazione (troppo spesso, infatti, i primi confluiscono nella seconda prima ancora di aver portato a termine il proprio percorso), la corretta gestione della scuola statale e la devoluzione dei poteri nel campo dell'istruzione alle regioni. Il sistema scolastico integrato non deve infatti comportare una dicotomia tra la scuola statale e non statale, né può dare inizio a fenomeni di competizione tra i due settori che prescindano dalle finalità proprie del si-

stema di istruzione, il quale non può essere aziendalizzato, ma deve piuttosto precorrere i bisogni dell'economia e della società intera.

Il senatore TESSITORE si dichiara innanzitutto scevro da pregiudizi nello sviluppare le sue considerazioni sulle dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti, dal momento che a suo tempo non aveva condiviso incondizionatamente le riforme del precedente Governo di centro-sinistra. Nonostante ciò, confessa la propria delusione per i contenuti dell'esposizione del Ministro.

In merito ai cicli scolastici, considera un errore la decisione di aver interrotto il processo di riforma, consentendo al tempo stesso l'avvio della riforma universitaria seppure secondo il criterio delle cosiddette «due velocità». I due aspetti erano infatti strettamente correlati nell'impostazione riformatrice del precedente Governo, la quale mirava a rafforzare i rapporti della scuola con il mondo esterno superando la tradizionale impostazione piramidale che vedeva nella laurea universitaria l'unica autentica conclusione del processo formativo iniziato alle scuole elementari.

La scelta della «doppia velocità» nell'attuazione della riforma universitaria ha inoltre determinato una disparità sia tra le diverse sedi universitarie che fra i corsi di studio all'interno dei singoli atenei. Egli ritiene tra l'altro non corretto il riferimento del Ministro alle riserve avanzate dalle facoltà umanistiche, che non sono relative alla durata triennale delle lauree, bensì ai meccanismi di accesso all'università e di formazione dei docenti. Occorre allora riconsiderare un sistema che prevede l'iscrizione alle scuole di specializzazione per gli insegnanti dopo la laurea di durata triennale e dopo il raggiungimento di 60 crediti formativi, in quanto questa soluzione determina la dequalificazione delle stesse lauree di durata triennale. È più opportuno allora richiedere la conclusione del ciclo di studi quinquennale, al termine del quale sarebbe forse sufficiente un solo anno di tirocinio per accedere all'insegnamento.

Nelle dichiarazioni del Ministro non si è prestata neppure la necessaria attenzione a tutte le implicazioni della riforma didattica. La frammentazione in un numero eccessivo di insegnamenti può infatti comportare lo scadimento della qualità dei corsi relativi alle lauree di durata triennale.

Per quanto concerne la formazione *post* universitaria, inoltre, è preferibile adottare soluzioni di tipo istituzionale – come è già avvenuto in alcuni atenei – che garantiscano rapporti con i settori della ricerca e con il mondo del lavoro; la formula migliore per consolidare questo rapporto è rappresentata dai consorzi tra soggetti pubblici e privati realizzati anche attraverso l'intervento ministeriale.

Invita peraltro il ministro Moratti a chiarire il significato che attribuisce al processo di autonomia. Non si determinano gli stessi effetti se si pensa a una autonomia del sistema universitario o se viceversa si ritiene che a rendersi autonome debbano essere le singole parti del sistema. Si rischia infatti di indebolire ulteriormente la nostra identità statale, con gravi conseguenze anche sulla stessa identità nazionale, che al momento è ancora forte anche se si configura in maniera pluralista e pluricentrica.

La scelta tra i diversi tipi di autonomia del resto può comportare un rafforzamento o un indebolimento anche della ricerca e al riguardo il senatore si dichiara interessato a conoscere l'opinione del Ministro in merito alla ricerca di base che è notoriamente carente nel nostro Paese. Nel contempo, al potenziamento della ricerca tecnologica non deve corrispondere la sottovalutazione della ricerca umanistica, nell'ambito della quale siamo ancora concorrenziali a livello internazionale; e inoltre, la ricerca umanistica rappresenta una componente indispensabile per lo sviluppo del sistema di istruzione, che non deve arrendersi a una visione aziendalista della scuola incentrata sulla funzione salvifica del mercato.

Si rendono allora necessari degli interventi strutturali nel settore della ricerca, che determinino la creazione di alcuni centri di eccellenza, di numero limitato ma dotati di adeguate potenzialità; creazione che potrà realizzarsi anche in questo caso attraverso forme consortili con la partecipazione solo iniziale del Ministero e il successivo ricorso all'autofinanziamento.

Passando ad esaminare il sistema di valutazione, il senatore Tessitore ritiene che il competente comitato dovrebbe essere autonomo, ma dovrebbe anche avere natura pubblica e lavorare sulla base di regole chiare e trasparenti. Egli denuncia inoltre la recente diffusione sulla stampa di statistiche concernenti i diversi atenei, che sono risultate poco fondate e che hanno creato un grave disorientamento fra gli studenti.

Si dichiara poi favorevole al ritorno al criterio del vincitore unico nei concorsi, quindi con l'espressione di giudizi assoluti e non relativi, ritenendo nel contempo opportuno incentivare le procedure di tutorato.

Dopo aver condiviso le sollecitazioni del senatore Brignone in merito all'esigenza di rigorose e analitiche indagini sull'attuazione dei processi di riforma, egli introduce una distinzione fra il criterio del merito, che valuta positivamente, e il sistema meritocratico. Al riguardo, confessa di essere sempre stato un tenace oppositore del metodo del numero chiuso negli accessi all'università, in qualunque forma esso sia stato proposto: respingere il principio del numero chiuso non vuol dire infatti determinare uno svilimento delle istituzioni universitarie, ma significa tener conto della strutturazione sociale del Paese.

La senatrice SOLIANI manifesta innanzitutto la propria intenzione di instaurare un dialogo cordiale e franco con il Governo e la sua maggioranza, in considerazione delle sfide che il mondo della scuola si trova ad affrontare e che non possono essere riduttivamente ricondotte alla sola competizione economica, investendo piuttosto le grandi domande di natura etica e politica che provengono soprattutto dalle nuove generazioni.

Le dichiarazioni programmatiche del Governo sembrano invece collocarsi in un contesto superato, caratterizzato esclusivamente dalle problematiche della competizione economica e tutt'al più valido negli anni '70. Le idee che ciascuno nutre in merito alla società, al mercato e alla stessa unificazione europea influenzano infatti la concezione che ciascuno ha della scuola. Non si possono allora sottovalutare le differenze esistenti

tra la cifra culturale europea e quella degli Stati Uniti d'America. Il concetto di cittadinanza democratica, il senso di appartenenza alla comunità internazionale e a quella globale, il senso di responsabilità politica devono essere elementi fondamentali del percorso formativo scolastico. Al contrario le dichiarazioni del Governo su una scuola funzionale alla competizione di mercato e basata su una impostazione individualista prescindono dai compiti educativi propri del percorso formativo che deve saper investire nelle grandi energie delle giovani generazioni, le quali devono essere confortate nel loro senso della vita e della convivenza sociale senza essere convogliate esclusivamente verso l'obiettivo del successo economico-sociale. La visione della società e del mercato fondata su un'ottica individualista, che trapela dalle linee direttrici esplicitate dal Ministro, non appare adeguata a raccogliere le complesse sfide che attendono il mondo della scuola e che richiedono invece di garantire la coerenza del sistema pubblico di istruzione, la coesione fra gli operatori della scuola e le famiglie, fra settore pubblico e privato. La strategia di divisione e di frantumazione del sistema scolastico è altra cosa rispetto al positivo processo di autonomia che è già stato avviato. In proposito, è illuminante leggere le dichiarazioni del ministro Moratti in maniera integrata con le affermazioni dei ministri Bossi e Maroni (oltre che del sottosegretario Sgarbi), i quali stanno ormai assumendo delle decisioni anche nel campo dell'istruzione. Mentre il ministro Moratti, infatti, cita il federalismo solidale senza specificarne i contenuti, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) introduce il principio della devoluzione inteso come superamento della forma burocratica classica. La senatrice Soliani chiede quindi al Ministro se il termine «forma burocratica classica» vada identificato con il sistema pubblico di istruzione. Chiede inoltre di conoscere il modo in cui si intende realizzare il sistema di valutazione dei docenti, in quanto un meccanismo di valutazione esterno al di fuori di un quadro istituzionale pubblico dovrebbe essere valutato negativamente.

Un altro chiarimento che si rende necessario è relativo al concetto di separazione fra eccellenza e solidarietà, che sembra coinvolgere il destino dei soggetti più deboli e le forme della loro integrazione nel sistema di istruzione in caso di prevalenza dei criteri privatistici nella gestione della scuola. Ma soprattutto si rende necessario un più generale chiarimento terminologico, dal momento che è sottile il confine tra l'esigenza di modernizzazione e l'obiettivo di una vera e propria rottura sociale, culturale e istituzionale del mondo della scuola. L'ambiguità linguistica, che conferisce significati diversi a termini uguali, è pericolosa. Il disegno compiuto dal Governo in merito alla politica scolastica non può essere reso noto solo nel prossimo autunno, poiché ciò impedirebbe il confronto politico. Del resto, l'analisi del Ministro è viziata da un punto di partenza sbagliato che, come accade per il DPEF, traccia il quadro di un Paese in declino, mentre al contrario la scuola italiana è vitale e merita l'opportuno incoraggiamento.

La senatrice auspica infine che il Ministro possa reperire risorse adeguate a garantire il migliore funzionamento della scuola e voglia lavorare

per raggiungere obiettivi unitari e non di frantumazione del sistema di istruzione. Si dichiara tuttavia scettica circa le reali intenzioni del Ministro in considerazione dei presupposti politici che ispirano il Governo. Le forze politiche che si riconoscono nell'Ulivo si propongono comunque come soggetto di confronto e di dialogo, purché la maggioranza non pensi di poter affrontare le questioni con la sola forza dei numeri.

Il senatore BERLINGUER sottolinea anzitutto come, per la coalizione dell'Ulivo, l'istruzione rappresenti uno strumento di costruzione della civiltà di un paese: esso non si caratterizza infatti come strumentale rispetto al lavoro, alle professioni o al mercato, ma rappresenta in sé un valore fra i più elevati nella coscienza civile e sociale di una Nazione. Egli apprezza pertanto l'intenzione, dichiarata dal ministro Moratti, di coniugare solidarietà ed eccellenza. Rileva tuttavia che si tratti di una scommessa molto delicata, il cui fine deve essere quello di garantire il diritto al successo scolastico per tutti gli alunni.

Invita poi il Ministro a cogliere la novità fondamentale che caratterizza le società moderne rispetto al passato: i sistemi cognitivi non sono più gerarchizzati e piramidali, ma – al contrario – diffusi e orizzontali. Purtroppo, dalle dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti, che ha prevalentemente citato dati statici e non dinamici, non emerge tale significativa novità. Rispetto ai dati statistici richiamati dal ministro Moratti, che scontano caratteristiche proprie della popolazione adulta, egli tende infatti a sottolineare i dati resi noti dal CEDE in ordine alle fasce di età più giovani: rispetto agli anni Sessanta, in cui raggiungeva il diploma di scuola secondaria superiore solo il 10 per cento della popolazione, nel 1999 tale dato saliva al 70 per cento (laddove nel 1995 era fermo al 63 per cento); quanto alle immatricolazioni universitarie, si passa da un percentuale del 7 per cento del 1960 al 48 per cento del 1999; anche con riferimento ai laureati, il passaggio percentuale è significativo (dal 7 per cento del 1970 al 16 per cento del 1999).

Il senatore Berlinguer si sofferma quindi sulle ipotesi di riforma del sistema di valutazione. Al riguardo, richiama l'importanza dei passi già compiuti, che si augura il nuovo Governo non intenda cancellare *tout court*. Al contrario, sollecita una riflessione, scevra dalla contrapposizione ideologica fra pubblico e privato, in grado di avvantaggiarsi dell'opera di formazione dei valutatori finora compiuta.

Quanto poi alle considerazioni critiche relative all'eccessivo numero di insegnanti che caratterizzerebbe la scuola italiana, egli rileva che l'Italia registra un elevato numero di insegnanti di religione cattolica non presenti negli altri paesi europei, un altrettanto elevato numero di insegnanti di sostegno per alunni portatori di *handicap* che rappresentano un fiore all'occhiello del nostro sistema scolastico, nonché un costante aumento dell'offerta formativa. Per altro verso, è invece innegabile un processo di polverizzazione delle materie che ha a monte una non condivisibile politica di allargamento degli organici.

Egli richiama poi gli sforzi compiuti dal passato Governo di venire incontro alle diverse vocazioni degli studenti, infrangendo il mito del modello unico di sapere. In tal senso erano orientati il riordino dei cicli scolastici e la riforma universitaria che, unitamente all'autonomia scolastica e alla legge sulla parità, rispondevano alla crescente domanda di flessibilità del sistema. Prende pertanto atto con soddisfazione che, quanto meno con riferimento alla riforma universitaria, il Governo non intende sospendere l'attuazione.

Quanto alla ricerca di un equilibrio fra sistema nazionale e autonomie, egli nega gli aspetti salvifici della *devolution*, ritenendo iniziative quali il *referendum* della regione Lombardia del tutto prive di consistenza culturale. Punto di assai maggiore equilibrio era invece l'assetto federalista votato dal precedente Governo che, sia pure integrato con l'istituzione di una Camera delle regioni, deve quindi essere la via maestra anche con riferimento al settore dell'istruzione. A tale specifico riguardo, egli mette in guardia il ministro Moratti dal rischio di un blocco della riforma dell'Amministrazione che possa ridare fiato alle istituzioni di livello provinciale.

Il senatore Berlinguer critica poi fermamente la decisione di sospendere la riforma dei cicli scolastici. L'articolo 8 del regolamento sull'autonomia scolastica consentiva infatti alle scuole significativi margini di innovazione, fra cui l'introduzione di materie quali la musica, le lingue straniere e l'educazione fisica fin dai primissimi anni della scuola di base. Il blocco della riforma paralizzerebbe ora il Parlamento per altri decenni, con il rischio di intorpidire gli entusiasmi finora profusi. Invita pertanto il Governo a non dissipare il prossimo anno scolastico, avvalendosi del percorso già compiuto dalla precedente maggioranza.

Sottolinea altresì la differenza fra obbligo scolastico e obbligo formativo, sollecitando a non anticipare eccessivamente la scelta degli studenti fra istruzione e formazione professionale, tanto più se ciò dovesse avvenire su pressione di alcune corporazioni. Se il sistema duale rappresenta un'ottima soluzione per l'ultimo triennio, occorre infatti porre particolare attenzione affinché alla formazione professionale non sia riconosciuta una funzione meramente residuale ma, al contrario, essa sia integrata a pieno titolo con i percorsi scolastici.

Quanto agli insegnanti, egli auspica l'individuazione di percorsi di carriera che ne valorizzino il merito, anche attraverso significativi aumenti di retribuzione sia pure gradualmente e non demagogici. Al riguardo egli lamenta peraltro che il DPEF non contenga cifre specifiche sugli investimenti per la scuola e chiede in tal senso chiarimenti al Ministro.

Il senatore passa quindi ad analizzare la parte delle dichiarazioni programmatiche relative all'università, registrando con soddisfazione che il ministro Moratti ritenga la riforma universitaria un primo passo positivo dopo anni di immobilismo. L'articolazione in un triennio, seguito da un biennio di specializzazione, dota infatti il sistema di quella flessibilità necessaria per contrastare i deprecabili fenomeni di dispersione universitaria. Occorre tuttavia incentivare l'impegno didattico dei professori universitari,

arginare l'arroganza delle baronie ed evitare di svilire il diploma di laurea (triennale) onde non rendere di fatto indispensabile il conseguimento anche della laurea specialistica con l'inevitabile conseguenza di una recrudescenza del fenomeno degli studenti fuori corso.

Egli si esprime poi in favore della proposta di ritornare al vincitore unico dei concorsi universitari, anche se ricorda che furono proprio esponenti dell'attuale maggioranza a reclamare, nella scorsa legislatura, il sistema delle terne.

Dopo aver invocato un serio impegno in favore delle residenze universitarie, sulla scia della legge in tal senso approvata nella passata legislatura, si sofferma infine sulle tematiche attinenti la ricerca. In particolare, invoca la riforma del sistema di ripartizione del 40 per cento dei fondi per la ricerca, nonché la correzione di alcune storture emerse nelle procedure di riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Conviene poi con le forme di incentivazione dei finanziamenti privati richiamate dal ministro Moratti, pur ritenendo che il Ministro abbia posto la questione in termini di eccessiva dicotomia fra pubblico e privato. Sollecita infatti un significativo impegno anche degli stanziamenti pubblici, nonché una maggiore attenzione alla ricerca industriale. Auspica infine una rapida e positiva conclusione del contratto dei ricercatori degli enti di ricerca.

La senatrice ACCIARINI prende le distanze dalla valutazione pesantemente negativa che il ministro Moratti ha dato nelle sue dichiarazioni programmatiche sulla scuola italiana. A suo giudizio, nonostante le evidenti carenze, il sistema scolastico italiano è infatti anche estremamente ricco e vivace. Al di là di dati meramente quantitativi, si registra infatti una diffusa volontà di innovazione da parte degli insegnanti, che hanno dato vita negli ultimi anni a molte positive sperimentazioni. Contesta pertanto la definizione contenuta nel DPEF degli insegnanti quali meri burocrati, che risulta riduttiva ed ingenerosa.

Ella richiama quindi le rilevanti novità introdotte nell'ordinamento nella passata legislatura: piena realizzazione dell'autonomia scolastica, parità, riforma dei cicli. È peraltro a suo avviso inconcepibile che la riforma dei cicli sia stata bloccata con la motivazione di voler innescare un maggior coinvolgimento delle categorie interessate (docenti, famiglie, studenti). Si tratta infatti di soggetti che hanno già da tempo assicurato il loro contributo alla riforma e il cui apporto appare al contrario sminuito dall'arresto subito dal processo riformatore. Analoghe considerazioni valgono per la riforma degli organi collegiali, con riferimento alla quale ella ricorda che fu proprio la coalizione di centro-destra a non dare fiducia agli strumenti di rappresentanza di quegli stessi soggetti di cui ora invoca l'apporto. Al riguardo, ella rinnova l'appello a mantenere distinto il momento assembleare di discussione da quello rappresentativo, incaricato della gestione.

Ella si sofferma poi sulla formazione degli insegnanti, invitando il Governo a non trascurare l'esperienza delle scuole di specializzazione

che, per la prima volta, avevano dato vita ad una positiva interazione fra scuola e università.

La senatrice Acciarini critica poi che le dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti, per altri versi molto generiche, siano state estremamente precise su un punto assai delicato e controverso quale il ripristino di una divaricazione precoce fra istruzione e formazione professionale.

Nel ribadire la propria assoluta contrarietà al blocco della riforma dei cicli scolastici voluta dal nuovo Governo, ella si esprime criticamente anche con riferimento al decreto-legge sull'avvio dell'anno scolastico, su cui la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi nei prossimi giorni.

Invita infine il ministro Moratti a chiarire quali siano le politiche di investimento sulla scuola presenti nel DPEF e, nel sottolineare le differenze fra il Documento presentato dall'attuale maggioranza e quelli elaborati nella passata legislatura dalla maggioranza di centro-sinistra, conclude esprimendo preoccupazione per la prospettiva di una *devolution* nel settore dell'istruzione paventandone i rischi di frammentarietà e particolarismi locali.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente ASCIUTTI avverte che, conformemente a quanto annunciato all'inizio della seduta, domani la Commissione è convocata alle ore 9 e alle ore 14,30 per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 11, recante l'istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano, e del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 255 sull'avvio dell'anno scolastico (ove assegnato in tempo utile), nonché per l'esame in sede consultiva su atti del Governo del piano di riparto del fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**7<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta del 17 luglio scorso, la Commissione aveva convenuto sull'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Propone anche per l'odierna seduta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue l'audizione sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che erano già intervenuti i senatori Bongiorno, Malentacchi, Agoni, De Petris, Coletti, Ruvolo e Murineddu.

Intervengono successivamente i senatori VICINI, BONATESTA e PIATTI.

Il PRESIDENTE rinvia il prosieguo del dibattito ad una successiva seduta.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviata.

*La seduta termina alle ore 16,23.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CRINÒ, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, si sofferma sulle norme degli articoli 1 e 2 che riguardano in maniera specifica la competenza della Commissione industria.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi finalizzate, complessivamente, a limitare gli effetti negativi, in termini di aggravio degli oneri a carico del sistema produttivo e dei consumatori, provocati dall'aumento del petrolio greggio registratosi a partire dal 1999. Il primo comma di tale articolo provvede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari delle quote di *biodiesel* non immesse in consumo. Nel testo previgente a quello modificato dalla legge finanziaria per il 2001 e al quale fa riferimento il decreto-legge, la disposizione, prevedeva l'esenzione dall'accisa per un quantitativo annuo di 125.000 tonnellate di *biodiesel*, al fine di promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 prorogano al 30 settembre 2001 alcune agevolazioni fiscali già previste dall'articolo 24 della legge n. 388 del 2001. Si tratta, rispettivamente, della riduzione delle accise sui prodotti petroliferi, dell'esenzione dalle accise del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e della riduzione dell'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui. Il comma 5 dell'articolo 1 riduce poi di 100 lire al litro l'aliquota del gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto delle merci con veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate; il

comma 6 estende tale riduzione ad alcune categorie di soggetti, come enti pubblici e imprese pubbliche locali che svolgano attività di trasporto pubblico, imprese che esercitino autoservizi di competenza statale, regionale o locale, enti e imprese che gestiscano servizi a fune per il trasporto pubblico di persone. L'entità della riduzione prevista dal comma 6, in base a quanto dettato dal comma successivo, potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento del prezzo del gasolio. Il comma 8 detta perciò le norme per ottenere gli eventuali rimborsi. Il comma 9 proroga al 30 settembre 2001 l'aumento, già previsto fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 27 della legge finanziaria per il 2001, della riduzione minima del costo del gasolio e del gas di petrolio liquido utilizzati come combustibili per riscaldamento in alcune zone del Paese, nella misura, rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e di 50 lire per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. Il comma 10, infine, proroga al 30 settembre 2001 l'ulteriore sconto di 30 lire per ogni chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o energia geotermica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso proroga, ai soli fini fiscali, al 30 settembre 2001 la validità delle tariffe relative al gas metano utilizzato come combustibile per alcuni usi civili.

Precisa che l'insieme delle misure fiscali hanno scadenza al 30 settembre 2001 in ragione della esigenza di tenere conto delle compatibilità del nuovo esercizio finanziario.

In considerazione degli effetti positivi che derivano dal provvedimento, pur nei limiti del suo carattere congiunturale, sia per le imprese che per i cittadini, il relatore propone la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore CHIUSOLI, dopo aver rilevato in senso critico l'eterogeneità del provvedimento in titolo ed aver manifestato perplessità sulla utilità della proroga concernente le coltivazioni sotto serra, si sofferma sulla scadenza dell'insieme delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2. Si chiede, in particolare, per quale motivo tale scadenza sia stata fissata al 30 settembre 2001. Se l'ipotesi formulata dal relatore, connessa alla esigenza di tener conto delle compatibilità finanziarie per il nuovo esercizio, fosse fondata occorrerebbe riferirsi non già alla presentazione del disegno di legge finanziaria, ma piuttosto alla sua entrata in vigore e quindi si dovrebbe prevedere una proroga al 31 dicembre 2001. In base a tali considerazioni, preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il relatore CRINÒ fa presente che il provvedimento in titolo è finalizzato a prorogare, senza soluzione di continuità, agevolazioni fiscali che determinano rilevanti benefici per gli utenti. Ribadisce che le scadenze previste tengono conto delle compatibilità finanziarie.

Il presidente PONTONE ritiene che nel parere si potrebbe suggerire la possibilità di prevedere scadenze diverse per le proroghe delle agevolazioni in ragione dei tempi di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il relatore CRINÒ concorda con il suggerimento del Presidente e propone di esprimere parere favorevole osservando che potrebbe essere valutata, in sede di merito, l'opportunità di estendere le proroghe previste dagli articoli 1 e 2 al 31 dicembre 2001.

Il senatore CHIUSOLI, alla luce della osservazione accolta dal relatore, dichiara di astenersi sulla proposta di parere.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**12<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14.35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (n. 22)**

(Esame e rinvio)

Il relatore FABBRI illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo rilevando che esso si basa, tanto nella forma quanto nella sostanza, sull'accordo fra le parti sociali concluso il 4 maggio 2001 tra numerose organizzazioni sindacali e datoriali, con successiva adesione di altre associazioni; tale intesa, come è noto, costituisce il presupposto per l'attuazione della direttiva europea in materia di contratto a tempo determinato, direttiva che, a sua volta, dà attuazione all'accordo raggiunto tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale CES, CEEP e UNICE.

Si tratta di un complesso di misure necessarie, che recepisce una diffusa esigenza di adeguare, aggiornandole, le diverse tipologie di rapporto di lavoro alle trasformazioni dell'economia, caratterizzata da un forte processo di globalizzazione che investe anche i luoghi della produzione tradizionale, in primo luogo la fabbrica, di cui sono progressivamente mutate natura e funzioni. È necessario quindi adeguare le forme giuridiche alla nuova realtà economica in forte cambiamento.

Occorre pertanto ripensare profondamente l'impianto giuridico esistente, basato sulla centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e su un sostanziale divieto del lavoro a tempo determinato che, in alcuni

casi tassativamente indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può essere oggetto di deroghe. La nuova normativa capovolge tale impostazione e, partendo dal presupposto della liceità di tutto ciò che non è esplicitamente proibito, trasforma in regola quella che è stata fino ad ora una eccezione. Per questo aspetto, peraltro, il provvedimento all'esame costituisce il punto conclusivo di un processo già avviato, dato che, a partire dalla legge n. 230 del 1962 (che rappresenta ancora oggi la principale fonte della disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo determinato), nel corso degli anni sono state progressivamente ampliate le fattispecie rispetto alle quali è stata consentita l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro subordinato. Partendo dalle disposizioni iniziali della citata legge n. 230, che consente l'apposizione del suddetto termine con riferimento alla stagionalità delle produzioni, alla sostituzione dei lavoratori a tempo indeterminato assenti per alcuni periodi con diritto di conservazione del posto di lavoro, all'esecuzione di un'opera definita, a specifici settori produttivi – come l'agricoltura, il comparto dello spettacolo o quello del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali – all'assunzione dei dirigenti, si è verificato un progressivo ampliamento della possibilità di utilizzare il lavoro a tempo determinato, per far fronte a esigenze di carattere temporaneo, attraverso l'attivazione di un procedimento che, in sostanza, prevede la comunicazione all'ispettorato del lavoro e la concertazione con le organizzazioni sindacali. Un passaggio particolarmente importante di questo processo è costituito dall'articolo 23, comma 1 della legge n. 56 del 1987 che ha consentito il ricorso al rapporto a termine anche nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, alla quale è altresì demandato il compito di stabilire la quota percentuale dei lavoratori che possono essere assunti a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Alcuni anni più tardi, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 ha ammesso la possibilità di assunzione con contratto a termine non superiore a dodici mesi per i lavoratori collocati in mobilità e, da ultimo, la legge n. 388 del 2000, all'articolo 75, ha previsto l'ammissione al rapporto di lavoro a tempo determinato per il lavoratore che abbia conseguito i requisiti per il pensionamento di anzianità e che rinunci all'accredito di relativi ulteriori contributi, con contestuale esonero del datore di lavoro dal relativo versamento, a condizione che il lavoratore stesso posticipi di due anni il pensionamento, stipulando conseguentemente un rapporto di lavoro a termine di pari durata.

Con il provvedimento in esame si completa tale processo, trasformando, come si è detto, l'eccezione in regola e conferendo quindi pari dignità alle due tipologie contrattuali, a tempo determinato ed indeterminato, sulla base del principio di non discriminazione, sancito all'articolo 6 dello schema, che costituisce un elemento portante dell'accordo raggiunto a livello europeo. Il datore di lavoro può assumere i dipendenti con contratti a scadenza prefissata a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 dello schema stesso. Queste ragioni devono contestualmente essere specificate in forma scritta agli stessi lavoratori e, per prevenire abusi, ai sensi dell'articolo 4,

la possibilità di proroga è concessa solo per una volta, previo consenso del lavoratore, limitatamente al caso di contratti il cui termine iniziale di durata sia inferiore a tre anni e per una durata complessiva non superiore al triennio. È peraltro confermata, ai sensi dell'articolo 5, la possibilità di successivi rinnovi del rapporto, che però viene limitata dal rigoroso rispetto di intervalli regolari tra l'una e l'altra stipula, con la previsione, nei casi più gravi di violazione, di trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato *ex nunc*. Tale sanzione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro continui oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza del termine, in caso di contratti di durata inferiore a sei mesi, e oltre il trentesimo giorno per i contratti di durata superiore ai sei mesi.

Dopo aver rilevato che l'incentivo fiscale all'attività di formazione, disposto con altra disposizione contenuta nel disegno di legge n. 373, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, costituisce un complemento logico delle scelte di politica legislativa che sono alla base dello schema di decreto legislativo all'esame, il relatore ricorda che, nella prospettiva della semplificazione e della normalizzazione del quadro normativo e per evitare inutili sovrapposizioni, la nuova disciplina è destinata ad abrogare completamente quella previgente.

Dopo aver richiamato i termini previsti dalla direttiva comunitaria per l'adeguamento della disciplina in discorso, si sofferma sui contenuti dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP, sui cui questa si fonda, e che è strutturato in otto clausole: l'obiettivo dell'accordo, finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato; il campo di applicazione dell'accordo; le definizioni di lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato comparabile; il principio di non discriminazione; i criteri per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; l'informazione del lavoratore; i criteri ai fini del calcolo della soglia numerica oltre la quale possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese ed infine le disposizioni di attuazione di carattere generale.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto dei singoli articoli soffermandosi sull'articolo 1, che, come si è detto, chiarisce condizioni e modalità per le quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato; sulle disposizioni degli articoli 2 e 3, che stabiliscono la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali e le fattispecie di esclusione del ricorso al contratto a termine; sugli articoli 4 e 5, relativi alla disciplina della proroga e alle relative sanzioni; sull'articolo 6, relativo al principio di non discriminazione; sull'articolo 7, che disciplina la formazione, sull'articolo 8, che indica i criteri per il computo dei lavoratori con contratto determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori; e infine sugli articoli 9, 10 e 11 riferiti, rispettivamente, alle modalità per le informazioni da rendere ai dipendenti a termine circa i posti vacanti disponibili nell'impresa, ai casi di esclusione dal campo di applicazione della nuova norma-

tiva ed alle discipline specifiche, attraverso le quali si opera una ulteriore flessibilizzazione del ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, ed infine alle abrogazioni ed alla disciplina transitoria. Il relatore conclude osservando che il comma 4 dell'articolo 11 sembra avere un contenuto improprio rispetto alla natura del provvedimento in quanto si prevede la possibilità di emanare eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, che più propriamente appaiono essere oggetto della legge di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta di audizione sulla situazione dei lavoratori del settore dell'impiantistica di reti di telecomunicazione da parte delle segreterie di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UIL-UILM. Poiché tale incontro è stato sollecitato anche da alcuni senatori nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, propone che le organizzazioni sindacali sopra indicate vengano ascoltate informalmente, sempre presso l'Ufficio di Presidenza, che dovrebbe essere pertanto convocato all'uopo mercoledì 1 agosto alle ore 14,15.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 15*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**6<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Regolamento per la semplificazione del procedimento di classificazione delle industrie insalubri (n. 20)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio 2001.

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione introduttiva del senatore Sanzarello.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TATÒ si sofferma su alcuni punti del regolamento che a suo parere andrebbero accuratamente valutati.

In particolare egli osserva che sarebbe opportuno integrare la definizione delle industrie insalubri di cui al comma 1 dell'articolo 2 specificando che nella classificazione devono essere ricomprese quelle industrie il cui ciclo produttivo determini la formazione di materiali di risulta che emanino esalazioni o gas insalubri.

Nel rilevare l'opportunità di una definizione più puntuale degli organi tecnici di cui al comma 5 dell'articolo 6 con riferimento specifico al medico del lavoro, il senatore Tatò sottolinea quindi l'assoluta inadeguatezza delle sanzioni previste dall'articolo 8.

Il senatore CARELLA esprime una serie di rilievi critici allo schema di regolamento in esame, sottolineando come questi non siano mossi da spirito di parte: lo schema del resto era stato predisposto dal precedente Governo.

Egli si sofferma in primo luogo sull'articolo 4, che conserva la bipartizione delle industrie insalubri in due classi, specificando che le industrie della prima classe – quelle cioè che devono essere isolate in aree attrezzate e tenute lontane dalle abitazioni – possono essere attivate nell'abitato laddove l'interessato dimostri l'innocuità per la salute del vicinato grazie a nuovi metodi introdotti o a speciali cautele adottate.

Egli fa presente che lo scopo dello schema di regolamento in discussione è quello di modernizzare il sistema della classificazione delle autorizzazioni. Appare pertanto incongruo rifarsi a criteri di classificazione che avevano un senso quando furono adottati nel 1934, in carenza di adeguati strumenti normativi per la tutela dei cittadini e delle comunità locali, ma che oggi appaiono decisamente superati. Si pensi al fatto che la gran parte dei contenziosi che vedono le imprese contrapposte ai comuni e alle associazioni dei cittadini, concernenti l'ubicazione delle industrie insalubri, ha ad oggetto proprio l'interpretazione delle norme concernenti le condizioni per le quali può essere consentita l'attivazione di un'industria nell'abitato, e tale contenzioso ha dato origine ad una corposa giurisprudenza in continua evoluzione. In realtà le procedure previste dagli articoli 5 e 6, che fissano in capo al comune la responsabilità di valutare, con il concorso degli organismi tecnici, i criteri di insediamento industriali sul territorio, dimostra come la classificazione sia ormai superata.

Il senatore Carella condivide quindi i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda l'assoluta insufficienza del termine di trenta giorni prevista dal comma 4 dell'articolo 6 per la formazione del silenzio-assenso e del termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'articolo 7 per la comunicazione dell'esclusione dell'obbligo del richiedente di acquisire l'assenso all'attivazione. Condivide quindi le osservazioni del senatore Tatò circa l'insufficienza della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8.

Il senatore LONGHI si associa alle considerazioni del senatore Carella ritenendo che, premesso il carattere obsoleto della distinzione in due classi delle industrie insalubri, sarebbe per lo meno opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dove si fa riferimento alla possibilità di consentire l'attivazione nell'abitato di industrie insalubri di prima classe. Egli condivide altresì le altre osservazioni del senatore Carella ritenendo che i termini di cui al comma 5 dell'articolo 6 e al comma 2 dell'articolo 7 dovrebbero essere portati rispettivamente almeno a 90 e 30 giorni, e che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, che fa oltretutto riferimento ad un decreto legislativo che prevede sanzioni pecuniarie che sono già state rivalutate, debba essere determinata tra un minimo di 4 milioni e un massimo di 40 milioni di lire.

Il senatore CARRARA esprime una valutazione positiva sul testo in esame, in particolare a causa della disposizione che consente l'aggiornamento continuo, e non più solamente triennale, dell'elenco delle industrie insalubri; si tratta di una disposizione quanto mai opportuna, dal momento che consente di adeguare l'elenco alla rapidità dello sviluppo dei processi tecnologici.

A questo proposito egli fa presente l'incresciosa situazione che si verifica nel comune di Lovere, in provincia di Bergamo, che intende opporsi alla riconversione di una fonderia in centrale elettrica a turbogas; si tratta di un impianto localizzato a ridosso di numerose abitazioni che espone i cittadini a gravi rischi di inquinamento elettromagnetico ed acustico, una questione che sarebbe più facile affrontare ove, come è giusto, questo tipo di impianto fosse inserito nell'elenco delle industrie insalubri e a tal proposito egli segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di tale inserimento.

Il senatore MAGRI ritiene che un'adeguata valutazione dello schema di regolamento in esame non possa prescindere dalla realtà istituzionale nella quale la nuova procedura si troverà ad operare. In particolare occorre considerare come attualmente le agenzie regionali di prevenzione ambientale si configurino come organi dalle competenze incerte e dalle risorse limitate, cosicché sembra difficile che possano esercitare pienamente una utile funzione di supporto tecnico per i comuni nell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 5 e 6.

Il senatore DI GIROLAMO, nel condividere gran parte dei rilievi critici fin qui formulati, si sofferma sull'articolo 3, nel quale opportunamente si consente l'aggiornamento continuo e non più solo triennale dell'elenco, osservando però che sarebbe stato opportuno prevedere anche un potere di autonoma iniziativa del Ministero della sanità per l'inserimento o la cancellazione di tipologie di industrie.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SANZARELLO, dopo aver sottolineato che la discussione in corso ha un carattere eminentemente tecnico, tale quindi da favorire il superamento di una logica di schieramento nella formulazione del parere, ritiene di poter condividere gran parte delle critiche formulate in discussione generale.

Tuttavia egli fa presente che il testo è stato già oggetto di un prolungato esame da parte, fra l'altro, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, per cui egli ritiene che sarebbe auspicabile favorire con un parere favorevole una rapida approvazione della nuova normativa, salvo consegnare al Governo le osservazioni della Commissione in modo da consentire una rapida correzione degli elementi critici alla luce dell'esperienza.

Il sottosegretario di Stato CURSI ritiene opportuna la proposta del relatore, anche perché la rapida approvazione del Regolamento impedirebbe la formazione di un vuoto normativo, ed assicura il pieno impegno del Governo per un efficiente monitoraggio degli effetti del nuovo Regolamento ed un suo eventuale rapido adeguamento.

Egli condivide peraltro molte delle osservazioni fin qui formulate.

In particolare i termini previsti per la formazione del silenzio-assenso, pur nell'auspicabile velocizzazione dei tempi determinata dall'adozione dello sportello unico, sono sicuramente insufficienti; appaiono inoltre giustificati i timori del senatore Magri circa l'idoneità dell'ARPA a fornire il necessario supporto tecnico, ciò che implica la necessità di una revisione complessiva degli strumenti di prevenzione ambientale.

Quanto all'osservazione del senatore Di Girolamo circa l'opportunità di prevedere anche la possibilità di un intervento diretto del Ministero per l'aggiornamento dell'elenco, egli condivide tale convinzione e sottolinea la sensibilità del Governo nei confronti della necessità di promuovere un ruolo attivo dell'Esecutivo per la promozione della salute pubblica, volontà testimoniata anche dalla ricostituzione del Ministero della sanità.

Il senatore CARELLA osserva che, sebbene sia vero che il testo ha avuto ormai un'istruttoria molto approfondita, è anche vero che ciò non esime le Commissioni parlamentari dall'obbligo di formulare le proprie osservazioni, salva naturalmente l'autonomia del Governo nel valutare le opportunità del loro accoglimento.

Egli pertanto propone che il relatore formuli un parere favorevole, nel quale però siano contenute alcune condizioni e precisamente la cancellazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, la sostituzione del termine di 30 giorni con il termine di 90 giorni al comma 4 dell'articolo 6, quella del termine di 10 giorni con il termine di 30 giorni al comma 2 dell'articolo 7 e, infine, l'elevazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8 da un minimo di 4 milioni ad un massimo di 40 milioni di lire.

Concordano su tale proposta il RELATORE ed il sottosegretario CURSI.

Si passa alla votazione finale sul mandato al relatore a formulare un parere favorevole con le raccomandazioni espresse.

La senatrice BAIO DOSSI annuncia l'astensione del Gruppo della Margherita, osservando come sia dubbio che la procedura di carattere meramente autorizzativo prevista dallo schema di Regolamento in esame sia realmente idonea a tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel problema della localizzazione delle industrie insalubri vale a dire l'impresa, l'istituzione locale e i cittadini.

Il senatore Paolo DANIELI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'espressione di un parere favorevole con le raccomandazioni indicate dal senatore Carella.

La senatrice BOLDI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania, pur ritenendo che la sanzione prevista dall'articolo 8 debba ritenersi già di fatto superata dall'aggiornamento delle sanzioni previste dal regio decreto n. 1265 del 1934.

Il senatore MAGRI annuncia il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU: Biancofiore.

Il senatore LONGHI annuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra e ritiene che l'adozione del nuovo Regolamento debba costituire un punto di partenza per avviare una riflessione non solo sui problemi legati all'attivazione delle industrie insalubri, ma anche sul risanamento degli impianti già esistenti in aree fortemente abitate.

Il senatore CARRARA annuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al senatore Sanzarello di formulare un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(362) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000***

**(361) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sul disegno di legge n. 362. Parere favorevole sul disegno di legge n. 361)

Riferisce alla Commissione il senatore SALINI.

Nel quadro della vigente normativa di contabilità dello Stato, la legge di assestamento del bilancio consente l'aggiornamento delle dotazioni dei capitoli di bilancio non vincolati da disposizioni legislative specifiche, cosicché essa non riveste nel sistema vigente la funzione di strumento per la regolazione dell'andamento dei flussi di finanza pubblica.

I limiti della funzione di questo strumento normativo sono stati resi ulteriormente rigidi dalla riforma del bilancio recata dalla legge n. 94 del 1997 che ha introdotto, quale articolazione fondamentale della struttura del bilancio, l'unità previsionale di base, che costituisce un'aggregazione omogenea di capitoli, nell'ambito della quale solamente – senza modificarne quindi l'ammontare complessivo come approvato dal Parlamento

– possono essere effettuate con decreto ministeriale le variazioni compensative tra capitoli.

La legge di assestamento rappresenta quindi lo strumento per effettuare le integrazioni determinate da successive leggi o atti amministrativi alle previsioni iniziali di competenza e di cassa definite con la legge di bilancio al termine dell'anno precedente.

Per quanto concerne il Ministero della sanità le variazioni complessive proposte sono, per quanto riguarda le spese correnti, di riduzione della previsione di competenza per 25 miliardi e 940 milioni di lire e di incremento della cassa di 11 miliardi e 899 milioni di lire.

Tale cifra risulta, per quanto riguarda in particolare la competenza da un incremento delle spese di funzionamento del Ministero (13 miliardi e 912 milioni di lire) e degli oneri comuni (1 miliardo e 622 milioni di lire) e dalla riduzione degli interventi per complessivi 41 miliardi e 475 milioni di lire.

Tra gli incrementi determinati dalle spese di funzionamento, vanno indicati in particolare quelli per il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (941 milioni); all'assistenza sanitaria di competenza statale (2 miliardi e 202 milioni); alla prevenzione sanitaria (3 miliardi e 363 milioni); alla nutrizione e sanità veterinaria (3 miliardi e 98 milioni); alla programmazione sanitaria (368 milioni); alla valutazione dei medicinali e alla farmacovigilanza (1 miliardo e 161 milioni di lire); al settore organizzazione, bilancio e personale (1 miliardo e 35 milioni); ai rapporti internazionali (545 milioni); alla vigilanza sugli enti (430 milioni); ai rapporti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (155 milioni); alla segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanità (211 milioni).

Tra le riduzioni relative alle spese per interventi, si segnalano quelle relative all'assistenza sanitaria di competenza statale, in particolare rilevante quella per l'assistenza sanitaria degli stranieri all'estero decurtata di 43 miliardi e 384 milioni, compensata parzialmente dagli incrementi relativi al pronto soccorso in porti e aeroporti e all'assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia.

Altre riduzioni importanti, evidentemente legate anche ad andamenti epidemiologici favorevoli, sono quelle in materia di prevenzione sanitaria relative al programma anti AIDS (1 miliardo e 75 milioni) e alla distribuzione e distruzione di vaccini.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale il disegno di legge propone un incremento della competenza di 500 milioni, determinato soprattutto da interventi per i trapianti, e una riduzione della cassa di 241 miliardi e 233 milioni, conseguenti in gran parte dal ritardo nella realizzazione della rete informatica.

Complessivamente le variazioni proposte allo stato di previsione della spesa relativa al Ministero della sanità sono una riduzione di 25 miliardi 440 milioni per quanto riguarda la competenza e di 229 miliardi 233 milioni per quanto concerne la cassa.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 362, recante il rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio finanziario 2000, l'analisi funzionale delle spese indica per quanto riguarda il comparto della sanità, rappresentato prevalentemente dalla quota del Fondo sanitario nazionale a carico del tesoro, una variazione in incremento di 11.450 miliardi per la competenza e di 13.266 miliardi per la cassa, variazione che testimonia la persistente sottostima del Fondo sanitario nazionale.

Si propone in definitiva di esprimere parere favorevole sulle parti di competenza dei due disegni di legge.

Senza discussione la Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Salini.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata completata la costituzione della Sottocommissione per i pareri, alla cui Presidenza egli ha delegato la senatrice Boldi.

Egli propone pertanto di deferire alla sottocommissione stessa il parere sui due disegni di legge nn. 472 e 492 già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**7<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(496) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente NOVI avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

0/496/13/1

SPECCHIA, Antonio BATTAGLIA, MULAS, ZAPPACOSTA

«Il Senato,

premessi che:

con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, il Governo ha differito al 31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la legge n. 388 del 2000 (articolo 80, commi 20 e 21) prevedeva che i comuni avrebbero dovuto predisporre elenchi di famiglie con sfratto

esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando alloggi disponibili di proprietà pubblica, ovvero prevedendo in allocazione alloggi di proprietà privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché altre risorse messe a disposizione dai comuni medesimi;

l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevedeva che per fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettessero a disposizione dei comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietà degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali – da parte dei comuni – avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni di rilascio,

impegna il Governo:

a voler disporre una verifica entro il 31 ottobre 2001, in ordine alla corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge summenzionate;

a voler riferire al Senato, ed in particolare alla Commissione parlamentare competente, entro il 30 novembre 2001 sulla reale situazione degli sfratti in fase di esecutività;

ad adoperarsi affinché, in occasione dell'aggiornamento da parte del CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, nell'elenco dei comuni cosiddetti «ad alta tensione abitativa» – così come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 – non siano inclusi comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;

a ritenere con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del 2001, fatte salve evenienze di forza maggiore allo stato non ipotizzabili, definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo è testimonianza.

Il senatore Antonio BATTAGLIA rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno.

Il relatore PONZO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario SOSPIRI dichiara che il Governo accoglierà l'ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea.

Il senatore MONTINO si riserva di esprimersi sull'ordine del giorno durante l'esame in Assemblea.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, l'ordine del giorno n. 1 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il presidente NOVI avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti ed un articolo aggiuntivo riferiti al testo del decreto-legge. Quest'ultimo, come è noto, è volto esclusivamente a differire al 31 dicembre 2001 il termine di sospensione delle procedure esecutive di sfratto originariamente fissato al 29 giugno 2001 dall'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001. Conseguentemente, considerato l'ambito di intervento del decreto legge, alcuni emendamenti presentati presentano profili di improponibilità ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il quale recita: «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione...». La Giunta per il Regolamento, nel parere reso l'8 novembre 1984, ha precisato che, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati.

Pertanto, appaiono improponibili, per estraneità all'oggetto della discussione, gli emendamenti 1.4 (ad eccezione del primo e del quarto capoverso), 1.5 (ad eccezione del primo e del quarto capoverso), 1.6, 1.8, 1.9 e 1.0.1. I suddetti emendamenti, infatti, mirano ad introdurre disposizioni modificative, interpretative, od integrative della normativa vigente in materia di locazioni, di imposte sul reddito o di imposta comunale sugli immobili. Gli altri emendamenti invece, volti ad estendere ad altre categorie di conduttori quanto previsto dal decreto legge in esame o a consentire l'autocertificazione, da parte degli inquilini soggetti a sfratto, dei requisiti previsti dall'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001, appaiono maggiormente connessi al contenuto della norma in discussione.

I presentatori degli emendamenti improponibili sono pertanto invitati a ritirarli, con l'avvertenza che in caso contrario non sarebbero comunque posti in votazione.

Il senatore MONTINO ritiene non condivisibile il giudizio di improponibilità sugli emendamenti 1.8 ed 1.9 che, lungi dall'alterare il contenuto del provvedimento in esame, sono volti ad introdurre disposizioni dirette a fronteggiare il problema degli sfratti, tenendo conto delle legittime aspettative sia degli inquilini che dei proprietari. Chiede pertanto che la Commissione si pronunci sulla interpretazione da dare all'articolo 97 del Regolamento.

Il presidente NOVI ricorda che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, sulla improponibilità degli emendamenti il Presidente decide inappellabilmente.

Il senatore MONTINO illustra l'emendamento 1.1 che ha l'obiettivo di estendere la proroga degli sfratti ad altre categorie di inquilini, previste

dalla legge n. 431 del 1998, e l'emendamento 1.7, diretto a consentire che l'inquilino possa rilasciare dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti previsti per accedere alla sospensione della procedura di sfratto.

Il senatore ROLLANDIN illustra l'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.4, nelle parti ritenute proponibili, che recepiscono alcune osservazioni tecniche avanzate dalle associazioni degli inquilini.

Il presidente NOVI avverte che gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 e 1.0.1, sono decaduti per assenza del proponente.

Il relatore PONZO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario SOSPIRI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, riconoscendo peraltro che alcune proposte emendative sarebbero state meritevoli di approfondimento. Ricorda di aver partecipato ad un convegno organizzato dal Sunia e da altre associazioni degli inquilini nel corso del quale ha rilevato che non vi sono i tempi necessari per apportare modifiche al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 247. In tal senso, il Governo si rende disponibile a discutere nel merito su tali problematiche, anche se è non è possibile farlo ora.

Soffermandosi sugli emendamenti 1.1 ed 1.2, osserva che l'estensione della proroga degli sfratti ad altre categorie di inquilini potrebbe comportare un problema di distribuzione delle risorse, già oggi insufficienti rispetto al numero delle domande presentate. Inoltre, queste stesse proposte di ampliare le categorie di inquilini che potevano beneficiare della proroga degli sfratti furono scartate dal Governo di centro-sinistra nel corso dell'esame dell'ultima legge finanziaria.

Infine, rispondendo ad alcune sollecitazioni del senatore Manfredi e del senatore Montino, sottolinea la necessità che in un futuro tavolo di confronto siano sentite sia le associazioni degli inquilini sia quelle dei piccoli e medi proprietari, dal momento che occorre trovare un equilibrio tra il diritto alla casa e quello di proprietà, entrambi riconosciuti dalla Costituzione.

Il senatore MONTINO insiste per la votazione degli emendamenti 1.8 ed 1.9.

Il senatore ROLLANDIN ritira l'emendamento 1.4, nella parte che presenta profili di improponibilità.

Il presidente NOVI dichiara improponibili gli emendamenti 1.8 ed 1.9.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.1 – di contenuto identico all'emendamento 1.2 – 1.4, nelle parti ritenute proponibili, ed 1.7 sono respinti.

La Commissione conferisce, a maggioranza, al relatore Ponzo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 496****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

MONTINO, ROTONDO, GIOVANELLI, DETTORI

*Al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo 80» inserire le seguenti: «nonchè delle altre categorie di conduttori previste dall'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

---

**1.2**

ROLLANDIN

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 80» inserire le seguenti: «nonchè delle altre categorie di conduttori individuate dall'articolo 6, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

---

**1.3**

TURRONI

*Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo articolo 80» inserire le seguenti: «nonchè delle categorie di conduttori individuate dall'articolo 6, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

---

## 1.4

ROLLANDIN

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai fini della sospensione di cui al precedente comma il conduttore consegna all'ufficiale giudiziario dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione ai sensi del precedente comma 1. Al ricevimento della dichiarazione è fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di rinviare l'esecuzione a data successiva al 31 dicembre 2001.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 si interpreta nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.

1-quater. Sino alla data del 31 dicembre 2001 per i proprietari che stipulino o rinnovino contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della citata legge n. 431 del 1998 con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui ai precedenti commi, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

1-quinquies. Entro la data del 15 ottobre 2001 i comuni indicati dall'articolo 6 della citata legge n. 431 del 1998 definiscono o integrano le graduatorie previste dall'articolo 80, comma 21 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001 e a tal fine procedono alla raccolta delle istanze tra gli aspiranti.

1-sexies. Entro la data del 31 dicembre 2001 gli stessi comuni predispongono un piano straordinario sull'emergenza sfratti indicando:

a) la specifica destinazione delle risorse attribuite al fondo di cui all'articolo 11 legge n. 431 del 1998 per le finalità previste dal comma 20 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000;

b) le risorse aggiuntive comunali ad integrazione del fondo di cui alla precedente lettera;

c) il numero di alloggi del proprio patrimonio e del patrimonio delle ater comunque denominate che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 20 articolo 80 legge n. 388 del 2000;

d) gli alloggi messi a disposizione dagli enti come previsto dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001;

e) gli alloggi derivanti da convenzioni con soggetti promotori o finanziatori che costruiscono unità immobiliari da destinare alla locazione e che s'impegnano ad affittarle in regime convenzionato con i comuni.

1-septies. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 6 e per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla pre-

visione del precedente comma 4 ovvero di contratti, con il comune in qualità di conduttore ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n. 431 del 1998, i comuni provvedono entro la data del 15 ottobre 2001 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative i rappresentanti degli enti e dell'ater per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e al decreto ministeriale 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1999, n. 67, specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tale fine i comuni possono deliberare ulteriori riduzioni o l'abbattimento totale della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai proprietari indicati nel precedente comma 4».

---

## 1.5

TURRONI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai fini della sospensione di cui al precedente comma il conduttore consegna all'ufficiale giudiziario dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione ai sensi del precedente comma 1. Al ricevimento della dichiarazione è fatto obbligo all'Ufficiale giudiziario di rinviare l'esecuzione a data successiva al 31 dicembre 2001.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 si interpreta nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.

1-quater. Sino alla data del 31 dicembre 2001 per i proprietari che stipulino o rinnovino il contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui ai precedenti commi, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

1-quinquies. Entro la data del 15 ottobre 2001 i comuni indicati dall'articolo 6 della citata legge n. 431 del 1998 definiscono o integrano le graduatorie previste dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001 e a tal fine procedono alla raccolta delle istanze tra gli aspiranti.

1-*sexies*. Entro la data del 31 dicembre 2001 gli stessi comuni predispongono un piano straordinario sull'emergenza sfratti indicando:

a) la specifica destinazione delle risorse attribuite al fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 per le finalità previste dal comma 20 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000;

b) le risorse aggiuntive comunali ad integrazione del fondo di cui alla precedente lettera».

---

## 1.6

TURRONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. I comuni possono costituire apposite agenzie o istituti al fine di utilizzare una parte delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per favorire, anche attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie, l'accesso dei lavoratori extracomunitari al mercato delle locazioni mediante il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne».

---

## 1.7

MONTINO, ROTONDO, GIOVANELLI, DETTORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine della sospensione della procedura di cui al comma 1, l'inquilino, se non è in possesso dei documenti e certificati attestanti i requisiti di cui al comma 1, può rilasciare dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa».

---

## 1.8

MONTINO, ROTONDO, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. I proprietari di immobile che stipulino o rinnovino contratti di locazione entro il 31 dicembre 2001 ad inquilini soggetti a sfratto esecu-

tivo, aventi i requisiti di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento delle imposte sui redditi derivanti dalla medesima locazione per tutta la durata contrattuale».

---

## 1.9

MONTINO, ROTONDO, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore dei proprietari sempre che questi stipulino o rinnovino contratti di locazione entro il 31 dicembre 2001 secondo quanto previsto al precedente comma».

---

## 1.0.1

TURRONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a favore dei lavoratori extracomunitari.

2. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire l'accesso dei lavoratori extracomunitari al mercato delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale definisce, con proprio decreto, i requisiti necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 1 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione».

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRECO**

*Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea**

(Seguito del dibattito e conclusione)

Riprende il dibattito sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il Presidente GRECO ricorda che nella precedente seduta il Ministro per le politiche comunitarie si è soffermato su una serie di problematiche di particolare interesse per la Giunta, esposizione seguita da un dibattito cui sono intervenuti i senatori Basile, Berlinguer, Manzella, Magnalbò e Bedin mentre la senatrice De Zulueta si era riservata di intervenire successivamente.

Il Ministro BUTTIGLIONE chiede chiarimenti in merito alle riserve espresse dal senatore Manzella sull'ipotesi di creare, nell'ambito dell'Unione europea, una Camera rappresentativa dei Parlamenti nazionali.

Il senatore MANZELLA precisa i rilievi esposti nella precedente seduta rilevando in primo luogo il cosiddetto «quadrilatero» su cui si basa l'assetto istituzionale dell'Unione: il Consiglio europeo, che ha un potere di indirizzo generale, nonché la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo, a sua volta, riveste la duplice natura di organo legislativo, sul modello del *Bundesrat* tedesco, e di organo esecutivo, per quanto attiene alle politiche intergovernative. In merito ai com-

piti esecutivi del Consiglio – che articola i suoi lavori in Consigli specializzati di settore e nel Consiglio affari generali – sarebbe tra l'altro auspicabile che i Ministri per gli affari europei subentrassero ai Ministri degli affari esteri quali componenti del citato Consiglio affari generali, al fine di coordinare più efficacemente l'azione di governo dell'Unione attraverso opportune misure di raccordo con la Commissione europea.

Dopo aver ricordato che il Presidente della Commissione europea, Prodi, ha preannunciato la presentazione di un rapporto sulla *Governance* europea, l'oratore si sofferma sul procedimento normativo comunitario, che vede già compartecipi il Consiglio e il Parlamento europeo, rispetto ai quali configurerebbe una sorta di «terza Camera» la costituzione di un'Assemblea dei Parlamenti nazionali. La partecipazione di questi ultimi alla vita dell'Unione viene peraltro riconosciuta dall'apposito Protocollo del Trattato di Amsterdam senza giungere all'istituzione di un nuovo organo legislativo.

Il ministro BUTTIGLIONE sottolinea come l'attuale assetto delle istituzioni dell'Unione appaia confuso e contraddittorio rispetto al tradizionale principio della divisione dei poteri. La mancanza di trasparenza, che talora viene ingiustamente attribuita alla burocrazia europea, dovrebbe infatti essere più opportunamente ascritta alla sovrapposizione di poteri esecutivi e legislativi che si riscontra nell'Unione e che talora non consente un effettivo esercizio di controllo sull'azione espletata dai Governi nell'ambito del Consiglio. A ciò si aggiunge che diversi Stati membri, come la Gran Bretagna, non riconoscono al Parlamento europeo una legittimazione paragonabile a quella dei rispettivi Parlamenti nazionali. Una maggiore partecipazione di questi ultimi ai processi decisionali dell'Unione potrebbe pertanto consentire di superare le perduranti ostilità al trasferimento di porzioni di sovranità alle istituzioni comunitarie.

Il senatore GIRFATTI chiede chiarimenti in merito alle competenze esercitate dal Ministro per le politiche comunitarie in relazione al coordinamento dell'impiego dei fondi strutturali in Italia. Si tratta di risorse fondamentali – anche ai fini di quel rilancio delle infrastrutture individuato dal Governo quale volano per dare impulso allo sviluppo economico – la cui gestione è prevalentemente attribuita alle regioni ma necessita di un momento unitario in relazione al dialogo con la Commissione europea.

La senatrice DE ZULUETA, ricordando le proposte lanciate dal *Premier* britannico Tony Blair, conviene sull'esigenza di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella vita dell'Unione. Ciò è dimostrato anche dall'esito del *referendum* irlandese e dall'assenza di una sede istituzionale per svolgere un confronto con i rappresentanti della Commissione europea. Il commissario europeo Barnier, infatti, ha dovuto scrivere a titolo individuale ai parlamentari nazionali per sottolineare l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica nel dibattito sulle riforme istituzionali nella delicata fase dell'allargamento.

Ricordando a tal proposito che l'ampliamento dell'Unione potrebbe far uscire alcune regioni dalla categoria delle aree che godono di misure di sostegno, l'oratore chiede se il Ministro abbia già avviato un confronto con i colleghi degli altri Stati membri a proposito delle ipotesi di riforma delle politiche di coesione prospettate nella precedente seduta. In merito al problema del *deficit* democratico la senatrice De Zulueta sottolinea infine come la mancanza di trasparenza, che denota le procedure decisionali del Consiglio, allontani i cittadini dalle istituzioni europee.

Il presidente GRECO, ricordando che il Parlamento europeo ha adottato lo scorso 31 maggio una risoluzione che invita i Parlamenti nazionali a coinvolgere l'opinione pubblica dei rispettivi Stati membri nel dibattito sul futuro dell'Europa, chiede chiarimenti al Ministro sugli sviluppi della riflessione sulle riforme istituzionali e preannuncia l'avvio di iniziative, da parte della Giunta, tese ad approfondire l'argomento.

Il senatore BEDIN domanda se le recenti prese di posizione del Governo in termini di equidistanza tra l'Europa e gli Stati Uniti non indeboliscano la politica estera dell'Unione. L'oratore chiede inoltre dei chiarimenti sull'autonomia dell'istituenda brigata europea dalla NATO, sulle opportunità offerte all'Italia dall'ampliamento dell'Unione e sulle possibili iniziative di collaborazione, governativa e parlamentare, su base bilaterale con i Paesi candidati.

Dopo aver evidenziato l'importanza di un rafforzamento della Commissione europea, quale organo a vocazione soprannazionale, l'oratore esprime le proprie perplessità sulla costituzione di una Camera dei Parlamenti nazionali, tra l'altro rafforzate dall'attenzione espressa per tale prospettiva dal Governo britannico, tradizionalmente diffidente nei confronti di un rafforzamento del quadro istituzionale comunitario. I Parlamenti degli Stati membri dovrebbero piuttosto rafforzare la loro capacità di esercitare un'azione di indirizzo sui rispettivi Governi in merito alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario, dotandosi eventualmente di una Camera specificamente competente per ciò che attiene alla legislazione europea.

Il senatore PIANETTA, ricordando il discorso del Presidente della Repubblica Ciampi sull'integrazione europea, apparso sulla stampa di ieri, sottolinea l'esigenza di recuperare quella tensione ideale che caratterizzò i padri dell'Europa coinvolgendone i cittadini. Con tale consapevolezza dovrebbero essere affrontate questioni quali il processo di ampliamento e la riforma dei Trattati, procedendo eventualmente ad anticipare la Conferenza intergovernativa (CIG) del 2004 al semestre di Presidenza italiano, nel 2003.

Il ministro BUTTIGLIONE replica in primo luogo al senatore Basile preannunciando un rafforzamento del Comitato delle regioni, senza trasformare tuttavia tale organismo in una nuova Camera europea, ed espri-

mendo apprezzamento per le considerazioni espresse a proposito dell'opportunità di integrare i tradizionali interventi strutturali con una più mirata politica per le infrastrutture e le risorse umane. Nonostante i progressi conseguiti nell'impiego dei fondi strutturali, il Fondo sociale appare infatti particolarmente insoddisfacente.

In merito alla riforma della cosiddetta legge La Pergola, evocata dal senatore Berlinguer, appare necessario un approfondimento della riflessione sul ruolo delle regioni, finora trascurato. Si tratta, in particolare, di stabilire se lo Stato debba limitarsi a definire delle norme cornice ovvero se sia più opportuno migliorare la procedura di consultazione delle regioni in sede di attuazione delle norme comunitarie.

Dopo aver espresso apprezzamento per le considerazioni del senatore Magnalbò l'oratore dichiara di condividere anche i richiami del senatore Bedin all'esigenza di rafforzare le strutture che dipendono dal Ministro per le politiche comunitarie accorpando una serie di attribuzioni attualmente disperse tra vari Dicasteri. Tale questione si collega anche a quella sollevata dal senatore Girfatti al fine di espletare un miglior coordinamento nell'impiego dei fondi comunitari.

Il Ministro non condivide inoltre le preoccupazioni della senatrice De Zulueta in merito alla possibile cessazione degli aiuti strutturali per le attuali regioni della Comunità in quanto al Consiglio informale di Namur, citato nella precedente seduta, è emerso un orientamento favorevole per il mantenimento di determinate garanzie per le regioni meridionali dell'Unione anche dopo l'allargamento. La piena trasparenza dei procedimenti decisionali del Consiglio – che talora è chiamato ad adottare all'unanimità delle decisioni che possono essere impopolari in alcuni Stati membri – non potrà però che essere conseguita dopo una trasformazione del sistema istituzionale.

L'oratore precisa altresì che l'Italia non ha assunto una posizione di equidistanza bensì di mediazione tra gli Stati Uniti e l'Europa, che si è dimostrata estremamente proficua anche al fine di appianare le divergenze con la Russia in merito all'istituendo scudo spaziale. È opportuno tener conto, poi, che la brigata o altre forze europee non potranno mai fare a meno della NATO, a meno che gli Stati europei non decidano di stanziare decine di miliardi di dollari in più per la loro difesa, prospettiva assai improbabile.

Il Ministro condivide inoltre il richiamo del senatore Bedin all'esigenza di tener conto delle opportunità, oltre che delle sfide, poste dall'allargamento. Per molti dei paesi candidati l'Italia rappresenta infatti il principale o il secondo *partner* commerciale e il processo di ampliamento costituisce inoltre un fondamentale fattore di stabilizzazione nell'area balcanica.

Evidenziando come il rafforzamento del ruolo politico della Commissione dipenda anche dalla sua subordinazione al Parlamento europeo – in quanto la subordinazione al Consiglio ne determina un ruolo meramente burocratico – l'oratore conclude condividendo l'auspicio espresso dal senatore Pianetta affinché la CIG sia anticipata al 2003.

Il presidente GRECO ringrazia il Ministro per l'esposizione e per la disponibilità manifestata ad intervenire ai lavori della Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

#### **2<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001**

**(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000:** parere favorevole con osservazioni.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2001

**2<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agoni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 14*

#### *INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Votazione per l'elezione di un Senatore segretario.

---

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (371).
  - CAVALLARO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (376).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 8,30, 14,30 e 21,30*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Proposta di indagine conoscitiva sulle innovazioni tecnologiche nelle amministrazioni pubbliche.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 12 luglio, dal Ministro per la funzione pubblica sui relativi indirizzi programmatici.

**AFFARE ASSEGNATO**

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 24).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (54).
- STIFFONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (315).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (277).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (417).
- 

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 15,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 9, 15 e 21*

**AFFARI ASSEGNATI**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (*Doc. LVII, n. 1*).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti (492) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 9 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- PROVERA. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2001 (n. 23).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (n. 14).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifiche della rete stradale di rilievo nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (n. 19).
- 

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro della sanità sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 26 luglio 2001, ore 8,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 18 luglio, dal Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (n. 22).

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

II. Esame dei seguenti disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (361).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000 (362).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti (492) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).



